

MICHELE SESTA
Prof. ord. dell'Univ. di Bologna

STATO UNICO DI FILIAZIONE E DIRITTO EREDITARIO (*)

SOMMARIO: 1. Parentela, famiglia e successioni nello specchio dell'unico stato di filiazione. — 2. I profili successori: la « nuova » disciplina. — 3. Il trattamento successorio dei figli non riconoscibili. — 4. Le disposizioni transitorie e il problema della retroattività delle « nuove » regole.

1. — La legge 10 dicembre 2012, n. 219, che ha introdotto lo stato unico di filiazione, ed il relativo decreto attuativo ⁽¹⁾, ancorché volti alla modifica della disciplina della filiazione, a ben vedere, hanno realizzato una riforma di più ampia portata, destinata ad incidere in profondità sull'intera materia familiare. Per più ragioni, legge e decreto paiono comparabili alla generale riforma del 1975, allorché — sotto la spinta delle modificazioni sociali e del costume intervenute, della dottrina e della Corte costituzionale —, il legislatore procedette all'integrale rifondazione del diritto di famiglia, in attuazione dei precetti costituzionali ⁽²⁾.

Come noto, anche dopo la riforma del 1975, che pure aveva realizzato la parità tra i figli, la disciplina giuridica della filiazione era rimasta ripartita e differenziata a seconda che i genitori fossero o meno uniti nel vincolo del matrimonio; nell'un caso si aveva filiazione « legittima », nell'altro « naturale » —

(*) Il saggio è destinato agli *Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*.

⁽¹⁾ D. legisl. 28 dicembre 2013, n. 154, recante la « Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 », pubblicato nella *G.U.* n. 5 dell'8 gennaio 2014 ed in vigore dal 7 febbraio 2014. Le relative Relazioni illustrative a cura della Commissione presieduta dal Prof. C.M. Bianca (« Commissione Bianca »), si possono consultare in <http://www.politichefamiglia.it/media/84314/relazione%20conclusiva%20commissione%20bianca.pdf>.

⁽²⁾ A riguardo cfr. G. CIAN, *Introduzione Sui presupposti storici e sui caratteri generali del diritto di famiglia riformato*, in *Comm. Carraro-Oppo-Trabucchi*, I, 1, Padova 1977, p. 23; P. ZATTI, *Tradizione e innovazione nel diritto di famiglia*, in *Tratt. dir. fam.*, diretto da P. Zatti, 2^a ed., I, 1, Milano 2011, p. 3; M. SESTA, *Persona e famiglia nella Giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di M. Sesta e V. Cuffaro, Napoli 2006, p. XV; S. PAGLIANTINI, *Principi costituzionali e sistema della filiazione*, *ivi*, p. 507; V. SCALISI, *Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità ad oggi*, in questa *Rivista*, 2013, pp. 1043 e 1287; *Id.*, « Famiglia » e « famiglie » in Europa, in questa *Rivista*, 2013, p. 7; A. RENDA, *Il matrimonio civile. Una teoria neo-istituzionale*, Milano 2013, p. 30. Sull'evoluzione del diritto di famiglia in Italia cfr. P. UNGARI, *Il diritto di famiglia in Italia*, Bologna 1970; F. D'AGOSTINO-G. DALLA TORRE, *Per una storia del diritto di famiglia: modelli, ideali e disciplina giuridica*, in *Le stagioni della famiglia*, a cura di G. Campanini, Milano 1994, pp. 215-250.

un tempo, « illegittima », secondo l'espressione del legislatore del 1942 ⁽³⁾ — a sua volta distinta in filiazione naturale riconosciuta o giudizialmente dichiarata, ovvero non riconosciuta o irrisconoscibile. Da tempo, era quindi maturata la consapevolezza della necessità di superare quelle antiche partizioni, che, nel differenziare la filiazione legittima da quella naturale, finivano per contrapporre il modello della famiglia fondata sul matrimonio alle diverse forme di convivenza familiare oramai ampiamente diffuse nella odierna società ⁽⁴⁾.

Il superamento della preesistente prospettiva risulta ben scolpito in quella che può considerarsi la disposizione centrale dell'intera riforma, enunciata dall'art. 315 del codice, rubricato « Stato giuridico della filiazione », il quale stabilisce che « tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico ». A ben vedere, l'enunciazione che tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico suona alla stregua di un vero e proprio principio — così, del resto, lo definisce l'art. 2 della stessa l. n. 219/2012 — e sembra ambire ad integrarsi col testo degli artt. 29 e 30 Cost., dei quali, invero, modifica gli equilibri sin qui in essere fra le loro variegate e articolate proposizioni ⁽⁵⁾: quasi come se il legislatore ordinario si sia cimentato in una sorta di « rilettura » del testo costituzionale, capovolgendo quel procedimento che un illustre Maestro, quasi cinquant'anni or sono, aveva indicato agli interpreti al fine di armonizzare il testo del codice civile ai principi della Costituzione ⁽⁶⁾.

La solenne enunciazione del principio dell'unicità di stato, predicata dall'art.

⁽³⁾ Sul regime anteriore alla riforma del 1975, cfr., per tutti, A. CICU, *La filiazione*, in *Tratt. Vassalli*, 2ª ed., Torino 1969.

⁽⁴⁾ Per una ricostruzione dell'evoluzione della disciplina giuridica della filiazione, cfr. M. SESTA, *Filiazione*, in *Tratt. Bessone*, IV, *Il diritto di famiglia*, a cura di T. Auletta, Torino 2011, p. 3; Id., *Genitori e figli naturali: il rapporto*, in M. SESTA-B. LENA-B. VALIGNANI, *Filiazione naturale. Statuto e accertamento*, Milano 2001, p. 5. In altri ordinamenti, la condizione del figlio era già stata unificata, indipendentemente dal modo in cui viene accertata, cosicché la sussistenza del vincolo matrimoniale è tendenzialmente irrilevante. In argomento, cfr. G. FERRANDO, voce *Filiazione legittima e naturale*, in *Dig. disc. priv. - sez. civ.*, Torino 1992, p. 301; M. SESTA, *Privato e pubblico nei progetti di legge in materia familiare*, in *Separazione, divorzio, affidamento dei minori: quale diritto per l'Europa?*, in *Atti del Convegno di Bologna*, 17-18 aprile 1998, a cura di M. Sesta, Milano 2000, p. 3 e in *Studi in onore di Pietro Rescigno*, vol. II, 1, Milano 1998, p. 829. Per una ricostruzione storica dell'evoluzione dei diritti successori riconosciuti in favore dei figli « naturali », cfr. G. CHIODI (a cura di), *Sempre più uguali. I diritti successori del coniuge e dei figli naturali a 70 anni dal codice civile*, Milano 2013.

⁽⁵⁾ In argomento cfr. R. BIAGI-GUERINI, *Famiglia e Costituzione*, Milano 1989; C. ESPOSITO, *Famiglia e figli nella costituzione italiana*, in *Studi in onore di A. Cicu*, II, Milano 1951, p. 554; M. BESSONE, *Rapporti etico-sociali*, in *Comm. Scialoja-Branca*, sub art. 29-31, Bologna-Roma 1976; A.M. SANDULLI, sub art. 29 Cost., in *Comm. Cian-Oppeo-Trabucchi*, Padova 1992, p. 3; E. QUADRI, *Famiglia e ordinamento civile*, 2ª ed., Torino 1999, pp. 7, 77. G. GIACOBBE, *Il modello costituzionale della famiglia nell'ordinamento italiano*, in questa *Rivista*, 2006, I, p. 481; A. MORRONE, in *Codice della famiglia*, a cura di Sesta, 2ª ed., I, sub art. 2 Cost., Milano 2009, p. 33; M. SESTA, *Codice della famiglia*, a cura di Sesta, I, sub artt. 29, 30, 31 Cost., cit., p. 65.

⁽⁶⁾ P. RESCIGNO, *Per una rilettura del codice civile*, in *G. it.*, 1968, IV, c. 205.

315 c.c., viene in risalto se messa a confronto con la troppo dimessa, oltretutto intrinsecamente contraddittoria, rubrica dell'intera l. n. 219/2012, che, pur annunciando « Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali », non solo reca regole tutto sommato secondarie in materia di riconoscimento ⁽⁷⁾, ma piuttosto elimina la categoria ed anzi la denominazione stessa dei figli naturali (art. 1, comma 11°, l. n. 219/2012; art. 105, d. legisl. n. 154/2013), che, per singolare paradosso, sopravvive solo nell'intestazione della legge medesima; salvo poi doversi rilevare che l'art. 105, comma 3°, d. legisl. n. 154/2013 ha modificato anche detta titolazione, avendo sostituito in tutta la legislazione le parole « figli naturali » con quelle « figli nati fuori del matrimonio ».

A ben vedere, proprio il riferimento all'unicità dello stato di filiazione sarebbe degnamente figurato quale titolazione dell'intera legge, nonché — come nella sostanza è avvenuto — del titolo VII del libro I del codice, ora infatti rubricato « Dello stato di figlio », ove la mancata riproposizione dell'aggettivo « unico » non solo nulla toglie al principio, ma, anzi, proprio grazie a quella formulazione icastica, ne esalta il significato.

Sempre sotto il profilo lessicale, occorre sottolineare come il legislatore, nella richiamata rubrica del titolo VII e nella solenne enunciazione dell'art. 315 c.c., abbia fatto ricorso all'impegnativo concetto di stato che, con riferimento allo *status familiae*, ha conosciuto importanti elaborazioni dottrinali, a partire da quelle di Antonio Cicu, che, quasi un secolo fa, titolò un suo indimenticato contributo « Il concetto di *status* » ⁽⁸⁾, e, in anni più recenti, di Pietro Rescigno, che al tema ha dedicato altrettanto memorabili pagine ⁽⁹⁾. Lo *status* rappresenta il rapporto che lega giuridicamente la persona ad una comunità e, come spiega Rescigno, appare « strumento tecnico, tra i più collaudati, capace di tradurre in una condizione rilevante per il diritto, e rilevante in maniera non precaria né discontinua, una situazione che, nell'ambiente sociale e secondo l'apprezzamento comune, distingue un soggetto dagli altri soggetti, per ragioni strettamente individuali o in ragione dell'appartenenza ad un gruppo ⁽¹⁰⁾ ». Dunque, muovendo da consimili significati che il vocabolo « stato » reca con sé ⁽¹¹⁾, è di tutta evidenza la rilevanza giuridica del-

⁽⁷⁾ In ordine alle quali, cfr. S. TROIANO, *Le innovazioni alla disciplina del riconoscimento del figlio naturale*, in *Nuove l. civ. comm.*, 2013, p. 451; T. AULETTA, *Riconoscimento dei figli incestuosi*, in *Nuove l. civ. comm.*, 2013, p. 475.

⁽⁸⁾ A. CICU, *Il concetto di status* (1917), ora in *Scritti minori di Antonio Cicu*, I, 1, Milano 1965, p. 181; *Id.*, *Azione di stato* (1959), *ivi*, I, 2, p. 605.

⁽⁹⁾ P. RESCIGNO, *Situazione e status nell'esperienza del diritto*, in questa *Rivista*, 1973, I, p. 209, e ora in *Matrimonio e famiglia, cinquant'anni del diritto italiano*, Torino 2000, p. 25; F. PROSPERI, *Rilevanza della persona e nozione di status*, in *Rass. d. civ.*, 1997, p. 810; G. CRISCUOLI, *Variazioni e scelte in tema di status*, in questa *Rivista*, 1984, I, p. 185; G. BONILINI, *Lo status o gli status di filiazione?*, in *Fam. pers. e succ.*, 2006, p. 681.

⁽¹⁰⁾ P. RESCIGNO, *Situazione e status nell'esperienza del diritto*, cit., p. 211.

⁽¹¹⁾ Vedi, però, la radicale critica di F. PROSPERI, *Rilevanza della persona e nozione di status*, cit., p. 810, ed i rilievi di S. STEFANELLI, *Status e modelli procreativi nel sistema at-*

l'espressione utilizzata dal legislatore del 2012, ben consapevole di operare sul piano dei principi e dei concetti fondamentali che regolano la filiazione e di attuare una vera e propria « rivoluzione » ⁽¹²⁾ dell'ordine preesistente, che pure era stato sottoposto negli ultimi decenni a notevoli mutamenti ⁽¹³⁾. Si osservi che, prima della recente riforma, il codice utilizzava il termine stato solo con riguardo alla filiazione legittima, nella rubrica della sezione I del capo I del titolo VII del libro primo, mentre esso era scomparso dal testo degli artt. 269 e 270 c.c., che invece, nella loro stesura originaria del 1938/42, menzionavano lo « stato di figlio naturale ».

Alla richiamata norma dell'art. 315 c.c. — e coerentemente con l'uso del termine stato ⁽¹⁴⁾ —, si collega quella che, modificando l'art. 74 c.c., stabilisce che « la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo ». A detta disposizione si allaccia, infine, quella che modifica il testo dell'art. 258 c.c., secondo il quale « il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso » ⁽¹⁵⁾.

Dunque, in forza delle norme citate, il soggetto — una volta conseguito lo stato di figlio a seguito della nascita da genitori coniugati, oppure del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale — diventa parente delle persone che partecipano allo stipite da cui discendono i suoi genitori: egli, quindi, entra a far parte della loro famiglia, indipendentemente dal fatto che sia stato concepito nel, fuori o contro il matrimonio ⁽¹⁶⁾: sotto questo riguardo, vi è completa

tuale, in *La parificazione degli status di filiazione*, Atti del Convegno di Assisi, 25-25 maggio 2013, a cura di R. Cippitani e S. Stefanelli, Roma-Perugia-México, 2013, p. 51.

⁽¹²⁾ Sia consentito l'uso del termine sulla scia di L. Mengoni, che l'adoperò per sottolineare la novità della disciplina della successione del coniuge introdotta dalla riforma del 1975 (cfr. L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Successione legittima*, in *Tratt. Ciccu-Messineo*, 6^a ed., Milano 1999, p. 148).

⁽¹³⁾ M. SESTA, *Filiazione*, in *Tratt. Bessone*, IV, *Il diritto di famiglia*, cit., p. 19; M. SESTA, *Manuale di diritto di famiglia*, 5^a ed., Padova 2013, p. 16; M. SESTA, *La parità dei figli nell'opera di Rosario Nicolò*, in *R. trim. d. proc. civ.*, 2012, p. 141; di recente, per una ampia disamina dell'evoluzione del diritto di famiglia, V. SCALISI, *Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità ad oggi*, cit., pp. 1043 e 1287; Id., « *Famiglia* » e « *famiglie* » in *Europa*, cit., p. 7.

⁽¹⁴⁾ Cfr. P. RESCIGNO, *Situazione e status nell'esperienza del diritto*, cit., p. 215, il quale avverte come agli stati di coniuge e figlio « altre situazioni e rapporti si connettano, e in primo luogo la parentela e l'affinità, destinati anche essi ad assumere pratico rilievo nel regime della famiglia e inoltre nel diritto ereditario ».

⁽¹⁵⁾ Riguardo alle innovazioni introdotte dalla riforma cfr. R. PICARO, *Stato unico della filiazione. Un problema ancora aperto*, Torino, 2013; con riguardo alla disciplina della parentela, cfr. M. VELLETTI, *La nuova nozione di parentela*, in *Nuove l. civ. comm.*, 2013, p. 441, e G. FREZZA, *Gli effetti del riconoscimento*, in *Nuove l. civ. comm.*, 2013, p. 493.

⁽¹⁶⁾ Sul rapporto fra parentela e famiglia cfr. S. CICCARELLO, *Parentela e affinità*, in *Tratt. Bessone*, IV, *Il diritto di famiglia*, cit., p. 33, il quale osserva come la dimensione propriamente familiare si « colloca oramai in una logica nucleare che si ferma al rapporto fra i due *partners* e a quello genitori-figli, rimangono marginali e sono riguardati come il

identità tra famiglia matrimoniale e famiglia non matrimoniale, mentre, con riguardo a quest'ultima, il figlio si trova inserito in due famiglie, quella paterna e quella materna, tra loro non comunicanti, come sino ad ora di regola accadeva, grazie al vincolo di affinità. Poiché l'affermazione dell'unicità dello stato — salva sempre la formazione del corrispondente titolo dello stato di filiazione — è incondizionata, così come lo è quella che fa scaturire il vincolo di parentela dalla mera discendenza biologica, nei casi di filiazione adulterina ed incestuosa si producono conseguenze assai peculiari. Nella filiazione adulterina, il figlio diventa fratello (unilaterale) del figlio matrimoniale di ciascuno dei genitori, zio dei figli dei fratelli e così via, con le connesse conseguenze alimentari e successorie. Inoltre, in base a quanto disposto dall'art. 316 c.c., egli è soggetto alla responsabilità dei genitori ⁽¹⁷⁾, che l'esercitano congiuntamente, in parallelo con quella che ciascuno di loro si trovi eventualmente ad esercitare col proprio coniuge nei riguardi del figlio matrimoniale. È vero che ciò poteva già accadere in forza delle disposizioni in tema di affidamento condiviso, che per molti aspetti hanno aperto la via alle recenti novelle ⁽¹⁸⁾, ma — quantomeno secondo l'interpretazione che era parsa preferibile ⁽¹⁹⁾ — l'esercizio congiunto della potestà era previsto solo a seguito di un provvedimento giudiziale emesso in sede di separazione, divorzio o di rottura della convivenza. In base alle nuove disposizioni, il genitore coniugato, se non vuole incorrere in responsabilità, dovrà quindi relazionarsi col figlio concepito fuori dal matrimonio ed inevitabilmente anche con l'altro genitore « naturale », col quale condivide, di norma ed indipendentemente dalla convivenza, la responsabilità genitoriale ex art. 316 c.c. ⁽²⁰⁾. In queste ipotesi, tenuto anche conto di quanto disposto dal novellato art. 252 c.c., si crea una sorta di triangolazione di rapporti, considerato che un genitore può trovarsi tenuto a con-

residuo di una civiltà al tramonto, i casi in cui rileva la famiglia allargata, che ancora trovano applicazione in alcuni istituti del diritto agrario e in poche altre ipotesi » (art. 230 *bis* c.c.). In questo quadro, « la parentela, che si qualifica come rapporto, proietta i suoi effetti essenzialmente sul piano patrimoniale; la famiglia, invece, comunità di affetti, si propone in primo luogo in dimensione e con contenuto prevalentemente personale ». Cfr. a riguardo G. CAMPAGNA, *Famiglia legittima e famiglia adottiva*, Milano 1966, p. 99; R. PERCHINUNNO, voce *Parentela e affinità*, I, *Diritto civile*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXX, Roma 1990, p. 1; E. DEL PRATO, *Matrimonio, famiglia e parentela: prospettive di inizio secolo*, in *Diritto privato, Studi in onore di Antonio Palazzo*, II, Torino 2009, p. 227.

⁽¹⁷⁾ Sul tema della responsabilità genitoriale tra vecchio e nuovo sistema, cfr. M. SESTA, *Per l'esercizio comune della potestà dei genitori naturali occorre la convivenza*, in *Fam. e d.*, 2012, p. 609; *Id.*, *L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari*, in *Fam. e d.*, 2013, p. 231.

⁽¹⁸⁾ M. SESTA, *La nuova disciplina dell'affidamento dei figli nei processi di separazione, divorzio, annullamento matrimoniale e nel procedimento riguardante i figli nati fuori del matrimonio*, in SESTA-ARCERI (a cura di), *Affidamento dei figli nella crisi della famiglia*, Torino 2012, p. 3.

⁽¹⁹⁾ M. SESTA, *L'esercizio della potestà sui figli naturali dopo la l. n. 54/2006: quale sorte per l'art. 317 bis cod. civ.?*, in *Nuova g. civ. comm.*, 2011, p. 1206, spec. p. 1209.

⁽²⁰⁾ M. SESTA, *Manuale di diritto di famiglia*, cit., p. 258.

dividere la funzione genitoriale con il coniuge ed anche con uno o più soggetti con i quali abbia generato figli, e ciò indipendentemente dalla sussistenza di convivenza ⁽²¹⁾.

Ciò vale — è il caso rilevare — anche per il figlio nato da genitori tra loro parenti che, in base al nuovo testo dell'art. 251 c.c., può essere riconosciuto, previa autorizzazione del giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio ⁽²²⁾. La norma ha creato scalpore, proprio perché sembra contraddire la regola dell'endogamia, principio *in primis* riferito al divieto di contrarre matrimonio tra consanguinei, ma che non può non riflettersi sul piano della filiazione, che rappresenta una costante universale di organizzazione della società umana ⁽²³⁾. Il profilo che si intende lumeggiare è che la disposizione dell'art. 251 c.c., non tanto in sé considerata, quanto collegata a quelle di cui agli artt. 74 e 258 c.c., colloca il figlio di genitori incestuosi nel novero dei loro parenti, che tuttavia provengono da un unico stipite, così consentendo che la stessa persona sia — rispetto al figlio — ad un tempo padre (in quanto genitore) e nonno, ovvero padre e fratello, oppure ancora zio e fratello, in quanto rispettivamente padre, figlio o fratello della donna che lo ha partorito. Di tali, invero sconvolgenti, conseguenze, — che producono una sorta di cortocircuito nel sistema della parentela — dovrà darsi carico il giudice minorile, chiamato ad autorizzare il riconoscimento (ovvero, la dichiarazione giudiziale di genitorialità) ⁽²⁴⁾. Proprio il caso limite dei genitori incestuosi profila delicati aspetti di compatibilità costituzionale della novella che, seguendo la — in sé condivisibile — regola che le colpe dei padri non ricadano sui figli, giunge, invero consapevolmente, ad approdi di incerta coerenza con la struttura di quella società naturale — che, invero, seguendo gli insegnamenti di Lévi-Strauss, meglio dovrebbe dirsi « culturale » — i cui diritti sono riconosciuti e garantiti dalla Costituzione.

Volendo riflettere sui principi costituzionali e prescindendo dai casi par-

⁽²¹⁾ Cfr. in argomento M. COSTANZA, *A margine della riforma della filiazione (legge n. 219/2012)*, in *Iustitia*, 2013, p. 121, spec. p. 125.

⁽²²⁾ Cfr. T. AULETTA, *Riconoscimento dei figli incestuosi*, cit., p. 475; S. STEFANELLI, *Attribuzione di status e diritti del figlio incestuoso nell'ordinamento italiano*, in *Diritto e processo*, Annuario giuridico della Università degli Studi di Perugia, a cura di A. Palazzo, Perugia 2013, p. 337.

⁽²³⁾ Il riferimento d'obbligo è alle pagine di C. LÉVI-STRAUSS, *Le strutture elementari della parentela*, (1947), trad. it., 2^a ed., Milano 2010, p. 49, secondo il quale la proibizione dell'incesto « presenta la caratteristica dei fatti di natura, e contemporaneamente la caratteristica distintiva — che teoricamente contraddice la precedente — dei fatti di cultura ». Cfr. altresì ora la suggestiva ed approfondita ricostruzione di A. RENDA, *Il matrimonio civile. Una teoria neo-istituzionale*, cit., p. 295.

⁽²⁴⁾ Che fu consentita dalla Corte costituzionale con la sentenza 28 novembre 2002, n. 494, in *Fam. e d.*, 2003, p. 119, con nota di M. DOGLIOTTI, *La Corte costituzionale interviene a metà sulla filiazione incestuosa* e in *Famiglia*, 2003, p. 848, con nota di G. FERRANDO, *La condizione dei figli incestuosi: la Corte costituzionale compie il primo passo*, i cui effetti vengono ora amplificati dalla precitata disposizione in tema di parentela.

ticolari sopra menzionati, può dirsi, in breve, che la più significativa novità introdotta dal legislatore del 2012 sia da individuarsi nella radicale modifica del complessivo rapporto tra genitore e figlio non matrimoniale realizzata dalla riforma. In precedenza, esso era trattato alla stregua di una relazione intercorrente esclusivamente tra genitore e figlio, cui la legge attribuiva più o meno estesi diritti, personali, patrimoniali e successori. Il figlio restava, però, al di fuori della famiglia del suo genitore, in quanto il vincolo di parentela, specie in linea collaterale, non era contemplato⁽²⁵⁾: oggi, invece, questi — per la prima volta — « entra » a tutti gli effetti « in famiglia », sia in quella ristretta, in quanto fratello dei figli dei propri genitori, sia in quella estesa, quale parente⁽²⁶⁾. La relazione si instaura, dunque, non solo con il genitore che ha riconosciuto il figlio (e con gli immediati ascendenti), ma con l'intera rete parentale, sia in linea retta che collaterale. Per meglio lumeggiare tale effetto giova richiamare quanto scriveva su queste pagine Alberto Trabucchi, il quale sottolineava che « la procreazione crea un rapporto bilaterale se si tratta di procreazione fuori della famiglia legittima; si estende agli altri se si collega al matrimonio »⁽²⁷⁾. Mettendo a confronto tale affermazione con le nuove disposizioni, appare subito evidente il decisivo mutamento recato dalla novella.

Alla stregua di quanto precede, sembra a chi scrive che dalle norme sopra citate risulti radicalmente modificata la nozione di famiglia legale, che, ora, non appare più necessariamente fondata sul matrimonio, considerato che i vincoli giuridici tra i suoi membri dichiaratamente prescindono da esso: come è stato scritto di recente « sembra esservi una tendenza sempre più forte al superamento del matrimonio come luogo costitutivo degli *status* »⁽²⁸⁾. Si pone quindi l'interrogativo della coerenza di tale nuovo assetto rispetto a quanto enunciato dal comma 1° dell'art. 29 Cost., che pone il matrimonio quale elemento costitutivo della famiglia, ed anche dall'art. 30, comma 3°, Cost., che assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima⁽²⁹⁾. Ci rendiamo

⁽²⁵⁾ F. SANTORO-PASSARELLI, *Parentela naturale, famiglia e successione*, in *R. trim. d. proc. civ.*, 1981, p. 27; A. TRABUCCHI, *Natura legge famiglia*, in questa *Rivista*, 1977, I, p. 2.

⁽²⁶⁾ S. CICCARELLO, *Parentela e affinità*, in *Tratt. Bessone*, IV, *Il diritto di famiglia*, cit., p. 33.

⁽²⁷⁾ A. TRABUCCHI, *Natura legge famiglia*, cit., p. 13.

⁽²⁸⁾ G. DALLA TORRE, *Famiglia senza identità?*, in *Iustitia*, 2012, I, p. 129.

⁽²⁹⁾ Un illustre studioso (C. ESPOSITO, *Famiglia e figli nella costituzione italiana*, in *Studi in onore di A. Cicu*, cit., p. 554) chiarì, già nell'immediatezza dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, che l'art. 29 Cost. avesse stabilito una preferenza per la famiglia fondata sul matrimonio, senza che ciò volesse significare che solo dal matrimonio possa sorgere la famiglia, bensì che solo i diritti della famiglia matrimoniale sono garantiti costituzionalmente. Egli chiarì anche che il termine famiglia, nell'art. 29 Cost., fosse stato adottato in senso ristrettissimo, cosicché ne resta delimitata l'estensione della disposizione conte-

conto che la stessa prospettazione della questione possa sembrare eccentrica, se si pensa che la legge di cui trattasi è stata auspicata da autorevoli studiosi proprio per attuare principi costituzionali ⁽³⁰⁾, ed è stata approvata con larghissime maggioranze; tuttavia, a ben vedere, non pare così agevole conciliarne gli effetti con il modello costituzionale di famiglia ⁽³¹⁾.

Già alcuni anni or sono, un illustre studioso ⁽³²⁾, si chiedeva se fosse sostenibile che il legislatore ordinario potesse unificare la filiazione senza mettere mano all'art. 29 Cost. e concludeva per la negativa, invero, riferendosi al profilo dell'accertamento della filiazione piuttosto che a quello della piena uniformazione della disciplina degli effetti. Sembra che l'Autore intendesse porre in luce la differenza tra rapporto e *status* di filiazione, il quale ultimo ne presuppone l'accertamento, senza di che non si conoscerebbe di quale compagine familiare faccia parte il figlio, cosicché, secondo il suo pensiero, l'identità del rapporto non rende uguale di per sé lo *status*. Senza addentrarsi in una critica analitica, quello che qui è opportuno evidenziare è il condivisibile richiamo alla differenza di prospettiva che è stata seguita nel parificare il rapporto genitore-figlio, invero pressoché uniformato già in sede di riforma del 1975, rispetto a quella che colloca il figlio nell'ambito più ampio delle relazioni parentali del genitore, che è quanto ha attuato la legge del 2012. Circa le diverse modalità di accertamento dello stato, per il quale il vincolo matri-

nuta nell'art. 30, comma 3°, Cost., da ritenersi riferita esclusivamente al coniuge e ai figli. Tali condivisibili notazioni non fugano i dubbi che sono stati prospettati nel testo, considerato che l'estensione della parentela ai figli non matrimoniali ne comporta l'appartenenza alla famiglia del loro genitore e, quindi, coinvolge i suoi figli matrimoniali.

⁽³⁰⁾ C.M. BIANCA, *La legge italiana conosce solo figli*, in questa *Rivista*, 2013, p. 1; Id., *La riforma del diritto della filiazione*, in *Nuove l. civ. comm.*, 2013, p. 437; V. CARBONE, *Riforma della famiglia: considerazioni introduttive*, in *Fam. e d.*, 2013, p. 225; A. PALAZZO, *La riforma dello status di filiazione*, in questa *Rivista*, 2013, p. 245; C.M. BIANCA, *Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico*, in *Nuove l. civ. comm.*, 2013, p. 507; F. PROSPERI, *Unicità dello « status filiationis » e rilevanza della famiglia non fondata sul matrimonio*, in *R. crit. d. priv.*, 2013, p. 273; e già C.M. BIANCA, *Dove va il diritto di famiglia?*, in *Famiglia*, 2001, p. 9 e G. FERRANDO, in *Tratt. Rescigno*, 2ª ed., III, 4, Torino 1997, p. 131 e già, F. PROSPERI, *La famiglia non « fondata sul matrimonio »*, Camerino-Napoli 1980.

⁽³¹⁾ In senso contrario, F. PROSPERI, *Unicità dello « status filiationis » e rilevanza della famiglia non fondata sul matrimonio*, cit., p. 277, il quale ritiene, invece, che l'unificazione dello stato di figlio rispetti pienamente il dettato costituzionale e osserva come, « la negazione alla filiazione fuori del matrimonio dei rapporti di parentela con i parenti dei propri genitori costituisca, indubbiamente, una lesione della dignità (sociale) della persona che, in quanto valore supremo dell'ordinamento (artt. 2 e 3, comma 1°, Cost.), è da ritenere sempre e comunque inammissibile, qualunque sia lo scopo che la motivi, poiché, la dignità della persona da fine ultimo dell'ordinamento non può mai scadere a strumento per il perseguimento di valori diversi ». In argomento si vedano anche le considerazioni di M. BIANCA, *L'uguaglianza dello stato giuridico dei figli nella recente l. n. 219 del 2012*, in *Giust. civ.*, 2013, 2, p. 207, la quale osserva come la riforma non operi « un appiattimento indifferenziato di tutte le forme della comunità familiare nel modello della famiglia fondata sul matrimonio », senza peraltro dare dimostrazione dell'assunto.

⁽³²⁾ G. BONILINI, *Lo status o gli status*, cit., p. 685.

moniale mantiene la sua *vis*, esse non sembrano di per sé assurgere a elemento di discriminazione, capace di incrinare la raggiunta unicità dello stato di filiazione ⁽³³⁾; semmai, il tema dell'accertamento rende bisognoso di rinnovata riflessione critica l'odierno sistema della volontarietà del riconoscimento, che pare sempre più in contrasto sia con l'incondizionato diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire, educare, nonché (ora), assistere moralmente i figli e assicurarli il diritto a crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti — posto che in concreto i figli non riconosciuti sono privati proprio del diritto a crescere « in famiglia » (ovviamente, quella dei loro genitori biologici) —, sia con il conclamato stato unico di filiazione ⁽³⁴⁾.

In definitiva, si intende sottolineare che, in virtù delle disposizioni in esame, il matrimonio non si configuri più quale indispensabile presupposto per dar vita a relazioni *legalmente* familiari, dato che esse sorgono oramai indipendentemente dalla sussistenza del vincolo, cosicché può affermarsi che esso dispieghi ora effetti esclusivamente con riguardo al rapporto tra coniugi — nell'ambito del quale si uniforma al canone della privatizzazione ⁽³⁵⁾ — e non impinga sui rapporti giuridici della loro discendenza, se non con riguardo appunto alle differenti modalità di accertamento dello stato di filiazione. Sempre al fine della valutazione della coerenza tra principi costituzionali e novel-

⁽³³⁾ Cfr. criticamente L. LENTI, *La sedicente riforma della filiazione*, in *Nuova g. civ. comm.*, 2013, p. 201.

⁽³⁴⁾ Cfr. al riguardo le acute riflessioni di M. COSTANZA, *A margine della riforma della filiazione (legge n. 219/2012)*, cit., p. 126, la quale rileva l'aporia di una legge che proclama l'identità della condizione di tutti i figli, mantenendo libero, nel contempo, il riconoscimento, anche della madre, principio ispirato dalla volontà di garantire una generazione senza l'assunzione delle responsabilità che la nuova disciplina pretende. Sull'anonimato materno e sulla necessità di bilanciare i diritti e gli interessi della madre a mantenere l'anonimato con quelli del figlio a conoscere le proprie origini, cfr. di recente C. cost. 22 novembre 2013, n. 278, in *Fam. e d.*, 2014, p. 15, con nota di V. CARBONE, *Un passo avanti del diritto del figlio, abbandonato e adottato, di conoscere le sue origini rispetto all'anonimato materno*, e in *Guida al d.*, 2013, 49/50, p. 24, con nota di G. FINOCCHIARO, la quale, seguendo le indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte europea dei diritti dell'uomo, 25 settembre 2012, Godelli c. Italia, n. 33783/09 in *Fam. e d.*, 2013, p. 537, con nota di G. CURRÒ, *Diritto della madre all'anonimato e diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini. Verso nuove forme di contemperamento*), ha adottato una soluzione opposta a quella che, tempo addietro, aveva confermato la legittimità della disposizione posta a tutela dell'anonimato materno (C. cost. 25 novembre 2005, n. 425, in *Famiglia*, 2006, p. 261, con nota di L. BALESTRA, *Il diritto alla conoscenza delle proprie origini tra tutela dell'identità dell'adottato e protezione del riserbo dei genitori biologici* e in *Nuova g. civ. comm.*, 2006, I, p. 549, con nota di J. LONG, *Diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini: costituzionalmente legittimi i limiti nel caso di parto anonimo*). In argomento v. anche E. BOLONDI, *Il diritto della partoriente all'anonimato: l'ordinamento italiano nel contesto europeo*, in *Nuova g. civ. comm.*, 2009, II, p. 281.

⁽³⁵⁾ M. SESTA, *Privato e pubblico nei progetti di legge in materia familiare*, in *Separazione, divorzio, affidamento dei minori: quale diritto per l'Europa?*, in *Atti del Convegno di Bologna*, 17-18 aprile 1998, a cura di M. Sesta, cit. p. 3 e in *Studi in onore di P. Rescigno*, vol. II, cit., p. 811.

la, occorre considerare che la famiglia di cui si discorre è di « diritto » e non di « fatto », e che quindi essa non pare potersi assimilare ad una generica « formazione sociale », configurando a tutti gli effetti quella famiglia ricompresa necessariamente nell'orbita dell'art. 29 Cost. Ed anche a voler interpretare l'art. 29 Cost. come fattispecie aperta, volta a ricomprendere in essa i modelli familiari concretamente esistenti nella realtà sociale ⁽³⁶⁾, resta pur sempre che la disposizione non consente di includervi a pieno titolo relazioni senza matrimonio ⁽³⁷⁾.

Sembra a chi scrive che la peculiare tutela della famiglia matrimoniale di cui all'art. 29 Cost. non possa ridursi alla sola relazione tra coniugi, ma ricomprenda necessariamente quella che li lega ai loro figli: è vero che l'art. 30 Cost. è espressamente dedicato alla relazione genitori-figli, ma non v'è dubbio che il legame tra famiglia matrimoniale e filiazione emerga con tutta chiarezza dal combinato disposto degli artt. 29 e 30, commi 1° e 3°, Cost., che contribuiscono a disegnare l'unico tipo di famiglia legale espressamente contemplato dal Costituente, che è quello fondato sul matrimonio ⁽³⁸⁾. Il che non significa certamente che la Costituzione ostacoli la tutela di altri modelli familiari, quale la famiglia di fatto, senza tuttavia consentirne l'unificazione con quello « legale », inteso, si osservi, sia con riferimento al rapporto verticale sia a quello orizzontale, come bene risulta dai richiamati commi 1° e 3° dell'art. 30 Cost., in cui la tutela giuridica e sociale dei figli nati fuori del matrimonio è prestata nei limiti della compatibilità dei diritti dei membri della famiglia legittima ⁽³⁹⁾. Né tali limiti posti dal costituente paiono superabili in considerazione dei relevantissimi valori fondamentali di cui agli artt. 2 e 3 Cost., che vanno pur sempre declinati con le speciali previsioni degli artt. 29 e 30 Cost. Sia consentito rilevare che la questione è tutt'altro che di natura teorica o meramente ideologica, poiché dal predetto assetto scaturiscono rilevanti effetti pratici, primi fra tutti quelli di carattere ereditario, come meglio si evidenzierà nel prosieguo.

In breve, in forza delle nuove regole, pare affievolirsi, fino ad annullarsi, il principio della compatibilità della tutela giuridica e sociale dei figli nati fuori dal matrimonio con i diritti dei membri della famiglia legittima, richiamato nel comma 3° dell'art. 30 Cost. ⁽⁴⁰⁾, atteso che — con riguardo al codice civile — di

⁽³⁶⁾ M. SESTA, in *Codice della famiglia*, a cura di Sesta, 2ª ed., I, sub art. 29 Cost., cit., p. 67.

⁽³⁷⁾ Si vedano in proposito le risolte affermazioni di A. TRABUCCHI, *Natura legge famiglia*, cit., p. 1.

⁽³⁸⁾ A. MORRONE, in *Codice della famiglia*, a cura di Sesta, 2ª ed., I, sub art. 2 Cost., cit., p. 33, e gli autori citati *supra* alla nt. 5.

⁽³⁹⁾ Cfr. A. RENDA, *Il matrimonio civile. Una teoria neo-istituzionale*, cit., p. 293; sulla scia di A. NICOLUSSI, *La famiglia: una concezione neo-istituzionale?*, in *Europ. d. priv.*, 2012, p. 169, e di L. MENGONI, *La famiglia in una società complessa*, in *Iustitia*, 1990, p. 3.

⁽⁴⁰⁾ M. SESTA, in *Codice della famiglia*, cit., sub art. 30 Cost., p. 89. Al riguardo, cfr. ora l'ampia prospettiva di A. RENDA, *Il matrimonio civile. Una teoria neo-istituzionale*, cit., p. 67.

famiglia legittima pare oramai non sia più dato parlare, né con riguardo ai profili personali, né a quelli patrimoniali. Si pensi al caso di un genitore coniugato, padre o madre di figli nati nel matrimonio, che generi un figlio fuori del matrimonio. I suoi figli — tra loro fratelli consanguinei o uterini — vantano verso il padre o la madre ed i loro parenti identici diritti, sia di natura personale — cura, mantenimento, crescita in famiglia, istruzione, educazione — sia di carattere patrimoniale e successorio. Ai figli nati fuori del matrimonio il genitore non potrà in alcun modo opporre la compatibilità dei suoi doveri nei loro riguardi con l'adempimento degli obblighi nei confronti dei figli matrimoniali, né sul piano qualitativo — in termini di tempo e assiduità della cura — né tantomeno sul piano quantitativo delle risorse messe a disposizione, poiché, come si è detto, il figlio « entra », *pleno iure*, nella famiglia del proprio genitore. Un qualche rilievo alla predetta disposizione, altrimenti destinata a diventare un ramo secco della Costituzione, si configura con riguardo alla previsione dell'art. 2, comma 1°, lett. e), l. n. 219/2012, in forza della quale il legislatore delegato ha emanato all'art. 23 una rinnovata disciplina dell'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia dell'uno o dell'altro genitore, già regolamentato dall'art. 252 c.c. ⁽⁴¹⁾. Al riguardo, occorre ricordare che il previgente testo dell'art. 252 c.c. prevedeva che l'eventuale inserimento del figlio nato fuori del matrimonio e riconosciuto durante il matrimonio nella famiglia legittima di uno dei genitori potesse essere autorizzato dal giudice qualora non contrario all'interesse del minore e previo consenso dell'altro coniuge e dei figli legittimi che avessero compiuto il sedicesimo anno di età se conviventi, cosicché il mancato consenso del coniuge e dei figli non consentiva di autorizzare l'inserimento. L'art. 2, lett. e), n. 1, l. n. 219/2012 aveva delegato il governo a modificare la disciplina attinente all'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia dell'uno o dell'altro genitore, « demandando esclusivamente al giudice la valutazione di compatibilità di cui all'art. 30 della Costituzione », così lasciando intendere che il consenso dell'altro coniuge e dei figli legittimi non fosse più richiesto. L'art. 23 del decreto, da un canto, ha invece mantenuto la previsione di detto consenso, specificando che esso deve riferirsi al coniuge convivente ed agli altri figli che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi, ma dall'altro, ha precisato, all'ult. comma, che « in caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione è rimessa al giudice tenendo conto dell'interesse dei minori *omissis* ». Dal combinato disposto delle disposizioni deleganti e delegate sembra quindi ricavarsi che il consenso del coniuge e dei figli non sia più indispensabile e che la decisione, in ultima analisi, spetti al giudice, chiamato a tutelare l'interesse dei minori: si osservi, di tutti i figli minori conviventi e non solo di quello del cui inserimento si tratti. Pare quindi che il giudice — proprio tenendo conto dell'art. 30, comma 3°, Cost. —

⁽⁴¹⁾ In argomento, B. LENA, in *Codice della famiglia*, a cura di Sesta, *sub* art. 252 c.c., cit., p. 1196; S. BRANDANI, *Legittimazione e inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima*, in *Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale*, cit., p. 6.

debba procedere con la massima cautela, considerando le eventuali ripercussioni negative che l'inserimento possa comportare ai diritti dei membri della famiglia legittima, cui la richiamata norma assicura prioritaria protezione.

Ancora con riguardo alla compatibilità della riforma con i richiamati precetti costituzionali, per quanto attiene ai profili successori, è interessante notare che il tema dell'attribuzione di diritti ereditari ai figli naturali venne ampiamente in risalto a seguito della riforma del diritto di famiglia, specie con riferimento alla modifica dell'art. 566 c.c., che equiparò figli legittimi e figli naturali ai fini della successione ai genitori. In proposito, alcuni autori fecero persuasivamente rilevare come invero detta disposizione non confliggesse né con l'art. 29 Cost., né con l'art. 30 Cost., sul presupposto che, ai fini della successione legittima, assume rilievo solo il rapporto tra defunto e successibile, senza riferimento al gruppo familiare e ai diritti dei suoi membri ⁽⁴²⁾. Proprio sulla base di tali considerazioni, è agevole, per contro, constatare che l'intervento del legislatore del 2012/2013 si sia mosso su un piano diverso da quello propriamente successorio appena descritto, in quanto ha attuato direttamente l'inserimento del figlio non matrimoniale nel gruppo familiare del genitore, avendo creato il vincolo di parentela, che sancisce l'appartenenza alla famiglia: vincolo che, di per sé, produce rilevanti conseguenze sul piano ereditario, senza che si sia reso necessario alcun intervento specifico sulle regole successorie. Una cosa, infatti, è estendere la chiamata alla successione di un determinato consanguineo, altra cosa è collocarlo *tout court* nell'ambito della parentela e, quindi, della famiglia: né pare rilevante, in questo contesto — che più propriamente riguarda la configurazione stessa della famiglia e, quindi, l'ambito di tutela previsto dall'art. 29 Cost. —, distinguere tra famiglia ristretta e famiglia estesa, come lo è invece ai fini del giudizio di compatibilità di cui all'art. 30, ult. comma, Cost. di cui sopra si è detto ⁽⁴³⁾.

Alla luce di quanto precede, i riflessi ereditari delle disposizioni entrate in vigore, ed in particolare di quelle che modificano gli artt. 74 e 258 del codice civile, sono di tutta evidenza. Non vi è dubbio, infatti, che, in virtù del rapporto di parentela che si instaura tra il figlio, anche di genitori non coniugati, o non coniugati tra loro, e i relativi consanguinei, egli, diversamente da quanto sino ad ora accadeva, sia chiamato a pieno titolo alla successione legittima, sulla base di quanto disposto dagli artt. 565 e seguenti c.c. Da un punto di vista pratico, questo effetto è tra i più rimarchevoli di quelli prodotti dalla novella.

⁽⁴²⁾ F.D. BUSNELLI, *Sui criteri di determinazione della disciplina normativa della famiglia di fatto*, in *Famiglia di fatto. Atti del convegno di Pontremoli*, Pontremoli 1977, p. 133; F. SANTORO-PASSARELLI, *Parentela naturale, famiglia e successione*, cit., p. 33; in argomento cfr. M. COSTANZA, in *Comm. Cian-Oppo-Trabucchi*, V, Padova 1992, sub art. 566, p. 99.

⁽⁴³⁾ C.M. BIANCA, *Dove va il diritto di famiglia?*, cit., p. 9. Cfr. altresì S. CICCARELLO, *Parentela e affinità*, in *Tratt. Bessone*, IV, *Il diritto di famiglia*, cit., p. 33; R. PERCHINUNNO, voce *Parentela e affinità*, I, *Diritto civile*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXX, cit., p. 1.

2. — Passando ad analizzare nello specifico le più rilevanti innovazioni successe alla riforma ⁽⁴⁴⁾ — prodotte, ripetesì, quasi esclusivamente in via riflessa dalle richiamate disposizioni in tema di parentela ⁽⁴⁵⁾ — *in primis*, risulta modificata la disciplina della successione necessaria, considerato che tra i legittimari di cui all'art. 536 c.c. vanno ora inclusi anche gli ascendenti naturali, essendosi così abrogato *in parte qua* il disposto dell'art. 538 c.c., che non li ricomprendeva nella riserva ivi contemplata. Inoltre, a seguito dell'affermazione del principio dell'unicità dello stato di figlio e dell'abrogazione della legittimazione (art. 1, comma 10°, l. n. 219/2012), risulta abrogata la facoltà di commutazione, già prevista dall'art. 537, comma 3°, c.c., che pure era sopravvissuta ad un recente intervento della Corte costituzionale ⁽⁴⁶⁾.

Ben più rilevanti cambiamenti ha subito la successione legittima, perché il combinato disposto dell'art. 74 c.c. e delle svariate specifiche norme del libro secondo che la disciplinano ha ampliato il novero dei chiamati *ex lege*. Seguendo l'ordine delle disposizioni contenute agli artt. 565 e ss. del codice, risultano modificati nella sostanza gli artt. 565, 569, 570 e 571 c.c., non potendosi più configurare ascendenti « legittimi » e dovendosi ora ricomprendere nel loro ambito la chiamata alla successione dei fratelli e delle sorelle naturali, in precedenza, come noto, esclusa ⁽⁴⁷⁾, nonché l'art. 572 c.c., da intendersi esteso anche a quei parenti collaterali che sino ad ora non erano tali in rapporto ai figli nati fuori del matrimonio ⁽⁴⁸⁾. Conseguentemente, ne esce ampliato altresì l'ambito della rappresentazione, atteso che quanto previsto dall'art. 468 c.c., con particolare riguardo alla linea collaterale, e cioè che la rappresentazione abbia luogo a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto, vale d'ora in poi a favore dei discendenti, anche non matrimoniali, dei fratelli e delle sorelle « naturali » del *de cuius* ⁽⁴⁹⁾.

Con riferimento alle predette norme, il d. legisl. n. 154/2013 interviene

⁽⁴⁴⁾ In argomento, V. BARBA, *La successione mortis causa dei figli naturali dal 1942 al disegno di legge recante « Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali »*, in *Fam. pers. succ.*, 2012, p. 645; F. DELFINI, *Riforma della filiazione e diritto successorio*, in *Corr. giur.*, 2013, p. 545; M. DOSSETTI, *L'adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio dell'unicità dello stato di figlio*, in M. DOSSETTI, M. MORETTI, C. MORETTI, *La riforma della filiazione. Aspetti personali, successori e processuali*, Bologna 2013, p. 117.

⁽⁴⁵⁾ Come sottolinea M. PARADISO, *Status di filiazione e diritti successori nella riforma*, cit., p. 239.

⁽⁴⁶⁾ Cfr. COMMISSIONE BIANCA, *Relazione conclusiva*, cit., p. 175; cfr. C. cost. 18 dicembre 2009, n. 335, in *F. it.*, 2010, 11, I, c. 2983.

⁽⁴⁷⁾ C. cost. 12 maggio 1977, n. 76, in *G. cost.*, 1977, I, p. 672; in argomento cfr. E. PEREGO, *Il problema della successione tra fratelli naturali*, in questa *Rivista*, 1978, II, p. 278.

⁽⁴⁸⁾ C. cost. 15 novembre 2000, n. 532, in *Corr. giur.*, 2001, p. 1034, con commento di E. GUERINONI, *La Corte costituzionale ancora sulla successione legittima dei parenti naturali*.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. già C. cost. 14 aprile 1969, n. 79, in *F. it.*, 1969, I, c. 1034; A. TRABUCCHI, *Natura legge famiglia*, cit., p. 25.

solo sul piano formale, eliminando dal testo delle disposizioni ogni riferimento ai figli legittimi e ai figli naturali. Detto decreto, mantiene, invece, il richiamo ai figli adottivi, già presente nel testo originario dell'art. 567 c.c., al riguardo, precisando la Relazione⁽⁵⁰⁾ che tale espressione non sia riferita ai soggetti adottati *ex art.* 27, l. n. 184/1983, che per effetto dell'adozione acquistano lo stato di figlio « legittimo » (ora « nato nel matrimonio ») degli adottanti, bensì a quegli adottati per i quali la legge non prevede il venir meno del legame con la famiglia di origine, cioè gli adottati maggiori di età di cui agli artt. 291 ss. c.c. ed i minori adottati ai sensi dell'art. 44, l. n. 184/1983. Quanto si legge nella Relazione a sostegno della scelta di mantenere il richiamo ai figli adottivi in materia di successione e, soprattutto, alla sua riferibilità anche alla posizione dei minori adottati *ex art.* 44, l. n. 184/1983 è, ad avviso dello scrivente, del tutto condivisibile. In un primo commento alla nuova legge, si era sostenuto che occorresse procedere ad un'interpretazione estensiva dell'art. 74 c.c., nella parte in cui esclude il sorgere del vincolo di parentela solo con riferimento espresso all'adozione di figli maggiori di età e rende quindi necessario il richiamo operato dal predetto art. 567 c.c.⁽⁵¹⁾. A tale fine, occorre considerare, infatti, che l'art. 55, l. n. 184/1983, nel delineare la condizione giuridica del soggetto adottato *ex art.* 44, rinvia proprio alle disposizioni in materia di adozione del maggiorenne e, in particolare, all'art. 300 c.c., che espressamente conserva tutti i diritti e i doveri dell'adottato verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge, precisando altresì che l'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato, né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge. Sulla base di quanto sopra sinteticamente richiamato, la dottrina ritiene che l'adozione in casi particolari non costituisca un vero e proprio rapporto di filiazione, e che quindi non attribuisca lo *status* di figlio, ma, pur essendo predisposta per offrire al minore un ambiente familiare idoneo, si conformi sullo statuto dell'adozione del maggiore di età, alla quale — quanto all'effetto — è stata assimilata⁽⁵²⁾. È quindi incontrovertito che la condizione del figlio adottato nei casi particolari si differenzi radicalmente da quella del soggetto adottato *ex artt.* 6 e ss., l. n. 184/1983, principalmente per il fatto che in capo a quest'ultimo si recide ogni vincolo con la famiglia d'origine, vincolo che invece permane integro nella fattispecie regolata dall'art. 44.

Alla luce di quanto precede, deve ribadirsi che, ancorché la nuova disposizione dell'art. 74 c.c. contempli espressamente l'esclusione del vincolo di parentela solo con riguardo agli adottati maggiori di età, sia necessario proce-

(50) Cfr. COMMISSIONE BIANCA, *Relazione conclusiva*, cit., pp. 142, 174 e 175.

(51) M. SESTA, *L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari*, cit., p. 236.

(52) Cfr. M. DOGLIOTTI, *L'adozione*, in *Tratt. Bessone*, IV, *Il diritto di famiglia*, cit., p. 517; C. CIRIOLO, in *Comm. Balestra*, Torino 2010, IV, *sub art.* 44, l. n. 184/1983, p. 249.

dere ad una interpretazione estensiva del testo della legge, stante la sostanziale identità, quanto agli effetti di cui trattasi, dell'adozione dei maggiorenni e di quella nei casi particolari. D'altronde, la contraria soluzione comporterebbe, a ben vedere, l'abrogazione dell'art. 55, l. n. 184/1983, abrogazione di cui non vi è traccia né nella l. n. 219/2012, né nel decreto n. 154/2013, che, se diversamente interpretati, finirebbero per stravolgere gli effetti dell'adozione nei casi particolari, che verrebbe sostanzialmente equiparata a quella ordinaria. In breve, l'interpretazione estensiva dell'art. 74 c.c. si impone proprio considerato che, diversamente opinando, la fattispecie dell'adozione nei casi particolari verrebbe sostanzialmente a configurarsi quale adozione piena; né è ipotizzabile una terza via, che faccia salvi i caratteri dell'adozione nei casi particolari e al contempo ammetta la creazione di coesistenti rapporti di parentela dell'adottato con due distinti stipiti (quello dei genitori biologici e quello degli adottivi). Ciò significherebbe, infatti, collocare il figlio in più famiglie, stravolgendo la natura stessa della società familiare, alla quale l'istituto dell'adozione è chiamato a conformarsi.

Di recente, la tesi sopra richiamata, che risulta ora condivisa dalla precitata Relazione, è stata invece criticata da alcuni autori, a parere dei quali l'art. 74 c.c. innovato introdurrebbe un unico *status* di figlio-parente, comprensivo di tutte le filiazioni biologiche e di tutte le filiazioni adottive, incluse quelle nei casi particolari, escludendo solo le adozioni dei maggiorenni ⁽⁵³⁾. Secondo tale orientamento, l'interpretazione letterale del nuovo art. 74 c.c. comporterebbe, dunque, l'abrogazione tacita dell'art. 55, l. n. 184/1983, nella parte in cui richiama l'art. 300, comma 2°, ultimo periodo, c.c. A parere di chi scrive, le ragioni adottate, di carattere prevalentemente testuale, non superano tuttavia le obiezioni « di sostanza » sopra illustrate: più in generale, è evidente che la tesi che si contrasta è chiaramente volta ad aprire una breccia in favore di una generalizzata adozione da parte dei *single*, tanto è vero che un attento studioso ha parlato espressamente di « *picconata* » — della quale egli non crede che il legislatore sia stato consapevole — che l'art. 74 avrebbe inferto all'adozione costituita sul modello della coppia sposata: nei casi di cui all'art. 44, l. n. 184/1983, infatti, può adottare anche una persona singola. A ben vedere, in effetti una « *picconata* » ai presupposti per adottare è stata data, non però per le ragioni indicate dal citato Autore ⁽⁵⁴⁾, — considerato che egli muove da un presupposto invero insussistente —, ma per avere il legislatore reso « unico » lo stato dei figli matrimoniali e non, il che pare non più

⁽⁵³⁾ P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Il nuovo status di figlio e le adozioni in casi particolari*, in *Fam. e d.*, 2013, p. 838; G. FERRANDO, *La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali*, in *Corr. giur.*, 2013, p. 528; L. LENTI, *La sedicente riforma della filiazione*, cit., p. 202; M. DOSSETTI, *La parentela*, in M. DOSSETTI-M. MORETTI-C. MORETTI, *La riforma della filiazione*, cit., p. 20; nonché A. TORRENTE-P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, a cura di Anelli e Granelli, XXI, Milano 2013, p. 1205.

⁽⁵⁴⁾ L. LENTI, *La sedicente riforma della filiazione*, cit., p. 204.

giustificare la previsione dell'art. 6, commi 1° e 4°, l. n. 184/1983, che riserva solo a coniugi (e non a semplici conviventi) la capacità di adottare. L'equiparazione dello *status* di filiazione rende — a questo punto — ingiustificato esigere il matrimonio degli adottanti, considerato che esso ha perduto l'attitudine a qualificare il rapporto di filiazione, se non con riguardo alle modalità di attribuzione dello stato, che, nella fattispecie dell'adozione ovviamente non vengono in rilievo.

Quanto all'adozione del *single* conviene precisare che una sua generalizzazione pare decisamente da escludere, in quanto contrasterebbe con le nuove regole in tema di responsabilità genitoriale. Infatti, occorre tenere conto che l'unicità delle relative disposizioni, attuatasi a seguito dell'abrogazione del testo del precedente art. 317 *bis* c.c. ⁽⁵⁵⁾, esalta il principio di bigenitorialità, ora immanente sempre, anche quando i genitori (che abbiano riconosciuto il figlio) non hanno mai convissuto. È evidente, infatti, che il legislatore assume come assolutamente fisiologico che il figlio si relazioni parimenti con i propri genitori, indipendentemente dal vincolo tra loro in essere, ed anche, in via tendenziale (artt. 337 *bis* e ss. c.c.), quando essi non convivono. Dunque, nel sistema, due genitori — ancorché non conviventi — sono pur sempre contemplati, con il che l'adozione piena del *single* contraddice all'evidenza il diritto incondizionatamente riconosciuto alla bigenitorialità e si conferma diretta a soddisfare l'interesse dell'adottante piuttosto che quello dell'adottato, mentre quella « nei casi particolari » è eccezionalmente consentita proprio in considerazione degli specifici presupposti e dei limitati effetti che la caratterizzano.

In conclusione, con riguardo alla successione necessaria e alla successione legittima, nessuna differenziazione di trattamento residua con riferimento ai figli — matrimoniali, non matrimoniali e adottivi « pieni » — e agli ascendenti. Differente è, invece, la posizione dei figli adottati ai sensi degli artt. 291 ss. c.c. e 44, l. n. 184/1983, per i quali trova applicazione: *a*) l'art. 304 c.c. (direttamente, per i primi, e per effetto del richiamo dell'art. 55, l. n. 183/1984, per i secondi), che non attribuisce all'adottante alcun diritto successorio; *b*) l'art. 567, comma 2°, c.c. (applicabile agli adottati *ex* art. 44, l. n. 183/1984, in forza del combinato disposto degli artt. 55, l. n. 183/1984, e 304, comma 2°, c.c.), alla cui stregua i figli adottivi restano estranei alla successione dei parenti dell'adottante. Questa ultima disposizione, che risulta invariata anche a seguito degli interventi del decreto attuativo, ulteriormente conferma — *a contrario* — il fondamento della tesi che si è sostenuta in ordine alla mancata ricomprensione degli adottati *ex* art. 44, l. n. 183/1984, nella previsione riferita ai figli adottivi nell'art. 74 c.c. in quanto presuppone l'esclusione di vincoli di parentela tra figlio adottivo e parenti dell'adottato.

Sempre con riguardo al profilo successorio deve, infine, menzionarsi l'art. 448 *bis* c.c., come introdotto dall'art. 1, comma 9°, l. n. 219/2012, che stabi-

⁽⁵⁵⁾ Cfr. M. SESTA, *L'esercizio della potestà sui figli naturali dopo la l. n. 54/2006: quale sorte per l'art. 317 bis cod. civ.?*, cit., p. 1206.

lisce che il figlio possa escludere dalla propria successione il genitore che si sia reso responsabile di fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'art. 463 c.c. ⁽⁵⁶⁾. La norma si collega con quella che, nel 2005, introdusse la previsione di un nuovo caso di indegnità (art. 463, n. 3 *bis*, c.c.) nei riguardi di chi sia decaduto a norma dell'art. 330 c.c. dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta e non sia stato reintegrato alla data di apertura della successione della medesima ⁽⁵⁷⁾. Di detta disposizione, quella del legislatore del 2012 costituisce, a ben vedere, ampliamento e integrazione, non nel senso di creare una nuova ipotesi di indegnità, bensì consentendo al figlio — con apposita disposizione testamentaria — di diseredare colui che, ancorché non indegno, si sia reso responsabile di fatti, peraltro non meglio precisati dalla norma, che si assumono pregiudizievole per il figlio. Si deve pensare che il legislatore abbia inteso riferirsi a comportamenti del genitore che — pur non avendo dato adito alla declaratoria di decadenza, ovvero in caso di successiva reintegrazione nell'esercizio della responsabilità genitoriale — costituiscano grave violazione dei doveri familiari, quali ad esempio quelli di cui all'art. 333 c.c., nonché quelli oggetto di recente analisi dottrinale e giurisprudenziale sotto il riguardo della conseguente responsabilità del genitore *ex art.* 2043 c.c. ⁽⁵⁸⁾.

Al di là della rilevanza pratica, la disposizione è significativa perché apre la via all'ammissibilità della diseredazione, di cui a lungo si è dubitato e che proprio di recente la Cassazione ha ritenuto valida ⁽⁵⁹⁾. Deve peraltro osservarsi che — in linea di principio — la clausola di diseredazione, se ritenuta ammissibile, vale solo nei limiti della esclusione dalla successione degli eredi *ab intestato* ⁽⁶⁰⁾, mentre la diseredazione di cui alla novella può colpire anche

⁽⁵⁶⁾ M. PARADISO, *Status di filiazione e diritti successori nella riforma*, cit., p. 249; G. PALAZZOLO, *Alimenti e indegnità a succedere nel nuovo art. 448 bis c.c.*, in corso di pubblicazione nella *R. not.*; il quale opportunamente critica la disposizione giudicandola incoerente rispetto alle finalità dell'obbligazione alimentare ed altresì con riguardo alla graduatoria degli obbligati, tenuto conto che la norma non considera che i generi e le nuore restano pur sempre obbligati ancorché i loro coniugi risultino esonerati dalla legge.

⁽⁵⁷⁾ Al riguardo, cfr. M. MORETTI, *La diseredazione*, in *Tratt. Bonilini*, II, Milano 2009, p. 264 e già M. COMPORI, *Riflessioni in tema di autonomia testamentaria, nomina testamentaria, indegnità a succedere e diseredazione*, in *Famiglia*, 2003, p. 27.

⁽⁵⁸⁾ Al riguardo, cfr. G. FACCI, *I nuovi danni della famiglia che cambia*, 2^a ed., Milano 2009, p. 107; *Id.*, *La responsabilità dei genitori per violazione dei doveri genitoriali*, in M. SESTA (a cura di), *La responsabilità nelle relazioni familiari*, Torino 2008, p. 203; sul tema già S. PATTI, *Famiglia e responsabilità civile*, Milano 1984, p. 97.

⁽⁵⁹⁾ Cass. 25 maggio 2012, n. 8352, in *Fam. pers. succ.*, 2012, 11, p. 763, con nota di V. BARBA, *La disposizione testamentaria di diseredazione*, e in *Nuova g. civ. comm.*, 2012, I, p. 991, con nota di R. PACIA DEPINGUENTE, *Principio di autonomia e validità del testamento contenente solo una clausola di diseredazione*.

⁽⁶⁰⁾ Cfr. M. BIN, *La diseredazione. Contributo allo studio del contenuto del testamento*, Torino 1966, p. 255; G. AZZARITI, *Diseredazione ed esclusione di erede*, in *R. trim. d. proc. civ.*, 1968, p. 1182.

la quota di riserva del genitore (artt. 538, 544 c.c.). È singolare notare che nel diritto romano ⁽⁶¹⁾ il *pater familias* fosse dotato del potere di escludere dalla successione i propri eredi necessari (che voleva evidentemente sanzionare per offese ricevute), mentre ora questo potere è attribuito al figlio: sotto questo riguardo, la novella ha quindi attuato una vera e propria inversione di poteri, a testimonianza dell'ormai integrale consumazione dello spodestamento del padre ⁽⁶²⁾, il cui stesso nome — quantomeno nella tradizionale locuzione di buon padre di famiglia — sembra addirittura destinato a scomparire ⁽⁶³⁾.

3. — Nessuna delle disposizioni della nuova legge, neppure tra quelle affidate alla legislazione delegata, si occupa della condizione dei figli non riconoscibili, cui si riferiscono gli artt. 279, 580 e 594 c.c., disposizioni, queste ultime, non toccate dalla riforma se non sul piano lessicale, né tantomeno abrogate espressamente. In prima approssimazione, potrebbe ritenersi che tale categoria di figli non esista più, considerato che tutti i figli, compresi quelli di genitori legati da vincolo di parentela, sono oggi riconoscibili, e che, comunque, ogni discriminazione personale e successoria — quali sono all'evidenza quelle conseguenti all'applicazione delle precitate disposizioni — non sia compatibile con la solenne enunciazione dello stato unico di filiazione ⁽⁶⁴⁾. Peraltro, deve — in primo luogo — considerarsi un dato assai rilevante, e cioè che la riforma del 2012/2013 non supera il principio secondo il quale la formazione di un titolo sia sempre necessaria perché possa propriamente parlarsi di stato di filiazione ⁽⁶⁵⁾. Il d. legisl. n. 154/2013 in più luoghi ne reca testimonianze, ad esempio, nel già citato art. 252 c.c., che richiede, ai fini della sua applicazione, il riconoscimento da parte del genitore naturale e, coerentemente, nell'art. 279 c.c., rubricato « Responsabilità per il mantenimento e l'educazione », che non prevede il diritto del figlio non riconoscibile a vivere in famiglia. Sotto il profilo ereditario, la riforma ha poi mantenuto pressoché integra la formula dell'art. 573 c.c., in forza del quale le disposizioni relative

⁽⁶¹⁾ A. BURDESE, voce *Diseredazione (Diritto romano)*, in *Nov. D.*, V, Torino 1960, p. 1113.

⁽⁶²⁾ In argomento, cfr. M. CAVINA, *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'antichità a oggi*, Bari 2007 e, sotto altri profili, M. RECALCATI, *Cosa resta del padre? La paternità nell'epoca ipermoderna*, Milano 2011.

⁽⁶³⁾ Si veda in proposito E. CANTARELLA, *E i giuristi francesi sacrificano il « buon padre di famiglia »*, in *Corriere della Sera*, 24 gennaio 2014, p. 21, che — in maniera assai condizionale — esprime una equilibrata critica all'emendamento di recente votato dal Parlamento francese a un progetto di legge sulle pari opportunità tra generi, volto a cancellare dal codice civile quella storica locuzione, giudicata « sessista e obsoleta ».

⁽⁶⁴⁾ M. PARADISO, *Status di filiazione e diritti successori nella riforma*, cit., p. 242.

⁽⁶⁵⁾ A. CICU, *La filiazione*, in *Tratt. Vassalli*, rist. 3ª ed., Milano 1969, p. 1. Altra questione è quella relativa alle diverse modalità di costituzione del titolo di stato (L. LENTI, *La sedicente riforma della filiazione*, cit., p. 208).

alla successione dei figli nati fuori del matrimonio si applicano quando la filiazione sia stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto disposto dall'art. 580 c.c.; norma, quest'ultima, pure rimasta sostanzialmente invariata, così come quella dell'art. 594 c.c. Al riguardo, nella Relazione si esplicita il convincimento dell'utilità del mantenimento dell'art. 573 c.c., il quale per l'appunto ribadisce che il figlio nato fuori del matrimonio acquisisce lo *status* di figlio, con i diritti e i doveri conseguenti, solo per effetto del riconoscimento o dell'accertamento giudiziale della filiazione ⁽⁶⁶⁾. Di notevole interesse sono anche le considerazioni della Relazione dedicate agli artt. 580 c.c. (rubricato « Diritti dei figli *nati fuori del matrimonio* non riconoscibili », secondo la formulazione introdotta dal decreto attuativo) e 594 c.c. (« Assegno ai figli *nati fuori del matrimonio* non riconoscibili »), oggetto di semplice adeguamento lessicale, alla cui stregua deve ritenersi giustificato il differente trattamento riservato ai figli non riconoscibili o non riconosciuti, rispetto ai figli riconosciuti, in coerenza con il sistema che attribuisce diritti successori « pieni » solo ai figli nati fuori del matrimonio per i quali sia intervenuto il riconoscimento ovvero l'accertamento giudiziale della filiazione ⁽⁶⁷⁾: è così che — nella sostanza — ai figli non riconoscibili sono equiparati quelli non riconosciuti, che, invero, quasi finiscono per esaurire l'ambito dell'applicazione delle predette disposizioni, come si dirà a breve.

Ancorché le considerazioni della Relazione siano prive di motivazione, pare che esse colgano nel segno, soprattutto tenendo conto che attualmente non esistono più figli in assoluto non riconoscibili — salve le situazioni particolari sotto indicate — e ciò vieppiù a seguito delle modificazioni apportate dal decreto attuativo alla disciplina delle azioni di stato. Infatti, a seguito della novella, il diritto all'accertamento della verità della filiazione risulta, per il figlio, ulteriormente esteso, sia perché costui può essere riconosciuto dal genitore incestuoso (già potendo essere dichiarato, tale secondo la nota decisione della Corte costituzionale ⁽⁶⁸⁾), sia, soprattutto, perché il d. legisl. n. 154/2013 (art. 18) modifica l'art. 244 c.c., rendendo scevra di decadenze ed imprescrittibile l'azione di disconoscimento della paternità riguardo al figlio, che — diversamente da quanto accadeva in precedenza, stante la decadenza a suo carico contemplata dall'art. 244, comma 3°, c.c. — si vede dunque aperta in qualsiasi tempo la possibilità di rimuovere l'apparente *status* di figlio matrimoniale e, di poi, di conseguire quello di figlio del padre biologico.

In definitiva, pur nella raggiunta unicità di stato, restano quindi figli che si trovano, rispetto a chi li ha generati, in una situazione peculiare, e che godono solo della tutela specificamente prevista dalle disposizioni, rimaste invariate, degli artt. 279, 580 e 584 c.c. Il dato è stato oggetto di critica, soprattutto con riferimento alla grave disparità che si realizza sul piano successorio.

⁽⁶⁶⁾ Cfr. COMMISSIONE BIANCA, *Relazione conclusiva*, cit., p. 176.

⁽⁶⁷⁾ Cfr. COMMISSIONE BIANCA, *Relazione*, cit., p. 177.

⁽⁶⁸⁾ C. cost. 28 novembre 2002, n. 494, cit., p. 119.

Un attento studioso ⁽⁶⁹⁾, risalendo alle radici storiche dell'assegno vitalizio di cui all'art. 580 c.c. e richiamatane la natura successoria quale diritto di legittima ⁽⁷⁰⁾, conclude per l'incostituzionalità e, prima ancora, per l'irrazionalità di tale disposizione, la cui unica giustificazione possibile gli appare che — dopo la riforma — è il figlio, in definitiva, che rifiuta l'instaurazione di un rapporto di filiazione ⁽⁷¹⁾.

In effetti, la sopravvivenza delle citate norme, a tutta prima, pare di dubbia giustificabilità e richiede, quindi, una attenta analisi delle fattispecie a cui si indirizza. A ben vedere, paiono tutt'ora da ricomprendersi nella previsione dell'art. 279 c.c. le seguenti fattispecie: *a)* figli non riconoscibili, perché nati da genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio (art. 250, comma 5°, c.c., come modificato dall'art. 1, comma 2°, lett. *e*), l. n. 219/2012); *b)* figlio ultraquattordicenne non riconoscibile per mancanza del suo assenso (art. 250, comma 2°, come modificato dall'art. 1, comma 2°, lett. *b*), l. n. 219/2012); *c)* figlio infraquattordicenne non riconoscibile per mancanza di consenso del genitore che abbia già effettuato il riconoscimento, salva l'autorizzazione del tribunale (art. 250, commi 3° e 4°, come modificati dall'art. 1, comma 2°, lett. *d*), l. n. 219/2012); *d)* figlio privo di assistenza morale e materiale, per il quale siano intervenuti la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo (art. 11, ult. comma, l. n. 184/1983); *e)* figlio matrimoniale e figlio riconosciuto da altri, entrambi non riconoscibili dal preteso padre biologico (art. 253 c.c., come modificato dall'art. 24 d. legisl. n. 154/2013, in relazione all'art. 2, comma 1°, lett. *e*), n. 2, l. n. 219/2012). Tale ultima fattispecie, che in passato aveva dato luogo a un intenso dibattito giurisprudenziale e dottrinale, risulta ora radicalmente modificata. Infatti, occorre ribadire che in forza di quanto disposto dall'art. 18 (recante « Modifiche all'art. 244 del codice civile », circa i termini dell'azione di disconoscimento della paternità, ora regolata dal nuovo art. 243 *bis* c.c.) e dall'art. 28 (recante « Modifiche all'articolo 263 del codice », in tema di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità) del decreto delegato, l'azione di disconoscimento della paternità e di impugnazione del riconoscimento sono imprescrittibili con riguardo al figlio che, quindi, non incontra più la decadenza sino ad ora prevista dall'art. 244, comma 3°, c.c., rendendo così possibile in qualsiasi tempo l'accertamento della paternità. Ciò significa che il figlio, che abbia uno stato non corrispondente alla procreazione biologica, potrà in ogni momento contestarlo ed agire per conseguire quello che gli spetta,

⁽⁶⁹⁾ M. PARADISO, *Status di filiazione e diritti successori nella riforma*, cit., p. 244.

⁽⁷⁰⁾ M. PARADISO, *op. cit.*, p. 245; cfr., tuttavia, L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima*, cit., p. 125.

⁽⁷¹⁾ M. PARADISO, *op. cit.*, p. 249; G.W. ROMAGNO, *La successione dei figli privi di stato alla luce di una recente sentenza della Corte costituzionale*, in questa *Rivista*, 2003, II, p. 567.

e che, quindi, costui non abbia necessità di valersi delle speciali disposizioni di cui agli artt. 279, 580 e 594 c.c., come invece avveniva in precedenza. Sono dunque venute meno quelle ragioni che avevano indotto parte della dottrina e la stessa S.C. ⁽⁷²⁾ ad adottare l'opposta soluzione, invero, autorevolmente criticata ⁽⁷³⁾. In conclusione, esaminando i predetti casi, è dato rilevare come in quelli *sub b)* e *sub e)* il mancato riconoscimento dipenda dalla volontà del figlio medesimo, che avendo compiuto i quattordici anni non presta l'assenso al riconoscimento, ovvero che non si attivi per rimuovere lo stato di figlio altrui che gli impedisce di conseguire quello corrispondente alla verità biologica; in tutti gli altri, il figlio si trova, invece, dinnanzi ad un ostacolo non dipendente dalla propria volontà.

Alla luce di quanto sopra, considerato che il figlio non è mai impossibilitato all'esercizio dell'azione, in quanto è venuta meno la decadenza ad esercitare l'azione di disconoscimento della paternità, ovvero a impugnarne il riconoscimento per difetto di veridicità, un autorevole studioso mette in dubbio la stessa idea che il disposto dell'art. 279 c.c. (e dei connessi artt. 580 e 594 c.c.), in origine dettati per i figli « non riconoscibili », possano applicarsi ai figli in concreto « non riconosciuti o non dichiarati ⁽⁷⁴⁾ ». Tale conclusione appare solo parzialmente condivisibile, nel senso che essa si attaglia a quelle situazioni (*supra sub b)* ed *e)*) in cui, come si è già ricordato, a seguito della recente riforma, un figlio, pur potendolo, non voglia essere riconosciuto, né essere dichiarato: riferita a detta fattispecie, viene meno la *ratio* delle predette disposizioni, che erano state pensate per tutelare quei soggetti per i quali era vigente il divieto di indagini sulla paternità o sulla maternità. Le citate norme restano, però, pur sempre applicabili sia alle fattispecie sopra indicate di cui all'art. 250, commi 3°, 4° e 5°, c.c., — che, tuttavia, hanno carattere temporalmente limitato, — sia, soprattutto, in favore del figlio di genitori incestuosi, il cui riconoscimento-accertamento non sia stato autorizzato dal giudice ⁽⁷⁵⁾.

⁽⁷²⁾ Dopo un lungo iter, — sul quale cfr. M. SESTA, *Filiazione*, in *Tratt. Bessone*, IV, *Il diritto di famiglia*, cit., p. 307; Id., *Stato di figlio legittimo e richiesta di alimenti al padre naturale*, in questa *Rivista*, 1975, II, p. 460 — la Corte di cassazione aveva stabilito che l'azione ex art. 279 c.c. potesse essere esercitata anche dal figlio che avesse lo stato di figlio legittimo altrui e che fosse impossibilitato ad esercitare l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità per aver omesso il tempestivo esperimento, nel termine di decadenza, dell'azione di disconoscimento del padre legittimo (Cass. 1 aprile 2004, n. 6365, in *Fam. e d.*, 2005, p. 31, con nota di M. SESTA, *Un ulteriore passo avanti della S.C. nel consentire la richiesta di alimenti al preteso padre naturale da colui che ha lo stato di figlio legittimo altrui*). In tal caso, il figlio poteva vantare altresì i diritti contemplati dagli artt. 580 e 594 c.c.

⁽⁷³⁾ A. TRABUCCHI, *Ancora sulla richiesta di alimenti al preteso padre naturale da chi ha lo stato di figlio legittimo altrui*, in *G. it.*, 1975, I, 2, c. 1029; L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima*, cit., p. 125.

⁽⁷⁴⁾ M. PARADISO, *Status di filiazione e diritti successori nella riforma*, cit., p. 249.

⁽⁷⁵⁾ La facoltà di procedere al riconoscimento del figlio incestuoso introdotta dalla riforma, che pure la subordina ad autorizzazione giudiziale, pone il problema, già propostosi

4. — Il legislatore delegante non ha dettato direttamente norme transitorie relative alle disposizioni sopra esaminate, limitandosi a prevedere il principio di delega enunciato nell'art. 2, comma 1°, lett. l), l. n. 219/2012, di cui si dirà a breve. Al contrario, il d. legisl. n. 154/2013 reca una specifica disciplina nell'art. 104, rubricato « Disposizioni transitorie », che, nei primi quattro commi, dispone: « 1. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, sono legittimati a proporre azioni di petizione di eredità, ai sensi dell'articolo 533 del codice civile, coloro che, in applicazione dell'articolo 74 dello stesso codice, come modificato dalla medesima legge, hanno titolo a chiedere il riconoscimento della qualità di erede. 2. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, possono essere fatti valere i diritti successori che discendono dall'articolo 74 del codice civile, come modificato dalla medesima legge. 3. Le disposizioni di cui al comma 1° e al comma 2° si applicano anche nei confronti dei discendenti del figlio, riconosciuto o la cui paternità o maternità sia stata giudizialmente dichiarata, morto prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219. 4. I diritti successori che discendono dall'art. 74 del codice civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, sulle eredità aperte anteriormente al termine della sua entrata in vigore si prescrivono a far data dal suddetto termine ».

Dunque, la disposizione, nel suo insieme, prevede che i parenti « naturali » — chiamiamoli per l'ultima volta così —, avendo « titolo a chiedere il riconoscimento della qualità di erede », « sono legittimati a proporre azioni di petizione di eredità », facendo « valere i diritti successori che discendono dall'art. 74 del codice civile, come modificato dalla l. n. 219/2012, sulle eredità aperte anteriormente al termine della sua entrata in vigore », diritti che « si prescrivono a far data dal suddetto termine » (1 gennaio 2013). Ancorché la

a seguito della sentenza della Corte costituzionale che aveva consentito la dichiarazione giudiziale di genitorialità, della necessità della suddetta autorizzazione non solo per il figlio infrasedicenne ma anche per chi abbia compiuto il sedicesimo anno di età e per il maggiorenne tenuto ad esprimere il proprio assenso. Alla tesi che esclude il carattere necessario dell'autorizzazione giudiziale anche in tali casi, facendo rilevare che il tribunale è chiamato a valutare l'interesse individuale del figlio e non un interesse pubblicistico (L. CARRARO, *Della filiazione naturale*, in *Comm. Cian-Oppo-Trabucchi*, IV, Padova 1992, p. 118) se ne è contrapposta altra che ritiene pur sempre necessaria detta autorizzazione (cfr. gli Autori citati in M. SESTA, *La filiazione*, cit., p. 263). A seguito della nuova formulazione dell'art. 251 c.c., come emendato dal d. legisl. n. 154/2013, non è agevole sciogliere il dubbio, considerato che il tenore originale dell'articolo, come modificato dalla l. n. 219/2012, faceva riferimento al comma 1° alla generalizzata necessità di autorizzazione al riconoscimento giudiziale ed al comma 2° precisava che, in caso di minore età del figlio, questi doveva essere autorizzato dal tribunale per i minorenni (previsione quest'ultima che era contraddetta dall'art. 38 disp. att. c.c., come modificato dalla predetta legge). Coerentemente a quest'ultima previsione, il d. legisl. n. 154/2013 ha eliminato dall'ult. comma dell'art. 251 c.c. il richiamo al tribunale per i minorenni, stabilendo solo che « il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal giudice ». Di conseguenza, parrebbe doversi concludere che detta autorizzazione sia necessaria solo per il figlio minore.

legge non lo enunci espressamente, da quanto precede emerge chiaramente che i « nuovi » parenti — si osservi, non solo il figlio, ma « tutti coloro che *omissis* hanno titolo a chiedere il riconoscimento della qualità di erede » (art. 104), cioè anche i suoi eredi (cfr. ad es. art. 582 c.c.) — sono chiamati *ex lege* alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della novella che — modificando il precedente regime — tale chiamata ha consentito, mediante la loro inclusione nel novero dei parenti. Con la precisazione — in sé, ovviamente, corretta — che i predetti diritti sulle eredità aperte anteriormente al termine dell'entrata in vigore della novella trovano il limite del giudicato e che essi si prescrivono a far data dal suddetto termine: ciò comporta che, con detta decorrenza, si prescriva il diritto di accettare — espressamente o tacitamente — le predette eredità, essendo l'accettazione prodromica all'esercizio dell'eventuale azione di petizione dell'eredità, in sé imprescrittibile.

La disciplina transitoria suddetta suscita non poche perplessità, sia con riguardo alla retroattività delle nuove regole, rese applicabili alle successioni apertesi prima del gennaio 2013, sia per quanto attiene alle modalità temporali previste in salvezza del giudicato.

Al proposito deve considerarsi da un lato, che l'art. 74 c.c. ha innovato rispetto alla disciplina previgente, consentendo la chiamata *ex lege* all'eredità dei parenti « naturali » che prima ne erano esclusi, come riconosce lo stesso art. 104 d. legisl.; dall'altro, che le modificazioni degli artt. 536 e 538 c.c., di cui al decreto delegato, abbiano ricompreso nel novero dei legittimari anche gli ascendenti « naturali », che non erano considerati tali.

In un primo commento alla l. n. 219/2012 ⁽⁷⁶⁾, si era concluso che, non avendo il legislatore — a quel momento, cioè prima della emanazione del decreto attuativo — dettato disposizioni transitorie, la nuova normativa — rinveniente dal combinato disposto dell'art. 74 c.c. e delle preesistenti regole in materia di successione necessaria e legittima — avrebbe trovato applicazione solo alle successioni apertesi dopo il primo gennaio 2013. Di guisa che, con riferimento alle successioni apertesi in precedenza, doveva intendersi precluso l'esercizio di ogni « nuovo » diritto dei « nuovi » parenti, le cui pretese dovevano intendersi consumate sulla base delle previgenti disposizioni che avevano definitivamente regolato la chiamata all'eredità. Si notava altresì come, analogamente, il legislatore del codice civile, il cui libro secondo aveva ampliato, rispetto al codice unitario, i diritti successori dei figli naturali riconosciuti, non avesse dettato disposizioni transitorie dirette a rendere applicabili dette innovazioni anche alle successioni apertesi prima del 21 aprile del 1940, mentre nell'art. 122, comma 3°, disp. att. c.c., era stato invece previsto che le nuove disposizioni in tema di riconoscimento dei figli naturali si applicassero anche ai figli nati o concepiti prima del 1 luglio 1939 e che tale riconoscimento valesse — pure con qualche limitazione temporale — anche agli effetti del-

⁽⁷⁶⁾ M. SESTA, *L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari*, cit., p. 241.

le successioni apertesi prima di tale data. Come bene fu chiarito ⁽⁷⁷⁾, detta disposizione non configurava alcuna eccezione al principio della irretroattività delle norme successorie, in quanto conseguenza della normale retroattività del riconoscimento (e della dichiarazione giudiziale di genitorialità). Diversamente, aveva carattere retroattivo la disposizione dell'art. 136 disp. att. c.c., che aveva previsto che le nuove regole di cui agli artt. 580 e 594 c.c., in favore dei figli non riconoscibili, trovassero applicazione — pur con qualche limitazione temporale — anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore del codice ⁽⁷⁸⁾. Tuttavia, occorre considerare che i diritti attribuiti ai figli non riconoscibili si risolvono in quello ad un assegno vitalizio, che non comporta l'attribuzione di un diritto sui beni del *de cuius* ma un mero diritto di credito nei confronti degli eredi, legatari e donatari (proporzionalmente come prevede l'art. 594 c.c.); cosicché, i diritti dei beneficiari non si riverberano sugli acquisti effettuati dagli eredi, dai legatari e dai donatari, che restano fermi ⁽⁷⁹⁾. In questo contesto, la (limitata) retroattività della disposizione non sembrava contraddire il tendenziale principio di irretroattività delle norme successorie.

Allo stesso modo, in occasione della riforma del diritto di famiglia, che pur aveva profondamente innovato i diritti successori dei figli naturali (art. 566 c.c.), non fu prevista alcuna retroattività delle relative disposizioni ⁽⁸⁰⁾. In coerenza con la linea seguita dal codificatore, negli artt. 230 e 232, l. n. 151/1975 fu, invece, statuito che le disposizioni in materia di riconoscimento e di dichiarazione giudiziale della genitorialità — a loro volta profondamente innovate — si applicassero anche a vantaggio dei figli nati prima della sua entrata in vigore e che i loro effetti valessero anche con riguardo alle successioni già apertesi (art. 230, comma 3°, l. n. 151/1975). Naturalmente, detta disposizione, pur non comportando eccezione alla irretroattività della legge successoria, consentì al figlio — una volta accertato il suo stato — di esercitare l'azione di petizione di eredità contro gli eredi del genitore deceduto prima dell'entrata in vigore della legge. Sempre con riguardo agli artt. 580 e 594 c.c., all'epoca modificati, l'art. 237, l. n. 151/1975 ne dispose l'applicazione retroattiva alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della legge stessa, il che, per le ragioni già dette, non configurò tuttavia eccezione al principio dell'irretroattività della legge successoria.

Si era quindi concluso che, analogamente, il legislatore della l. n. 219/2012 si fosse attenuto al principio generale per cui la legge regolatrice della successione è quella vigente al tempo dell'apertura della stessa e che, dunque,

⁽⁷⁷⁾ L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Successione legittima*, cit., p. 138.

⁽⁷⁸⁾ L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Successione legittima*, cit., p. 138.

⁽⁷⁹⁾ Cfr. L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Successione legittima*, cit., p. 125; A. ALBANESE, in *Codice delle successioni e donazioni*, a cura di M. SESTA, I, sub art. 580, Milano 2011, p. 1089.

⁽⁸⁰⁾ L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Successione legittima*, cit., p. 87; G. GABRIELLI, in *Comm. Cian-Oppo-Trabucchi*, VI, I, sub art. 237, Padova 1993, p. 679.

le nuove norme che hanno creato vincoli di parentela in capo a soggetti che prima ne erano esclusi — e che li hanno collocati nelle categorie dei successibili (art. 565 e ss. c.c.) ove non erano in precedenza ricompresi — non avessero carattere retroattivo e, quindi, non consentissero a quei soggetti di essere chiamati alle successioni apertesi prima del gennaio 2013.

Tali conclusioni si fondavano anche sul rilievo che non si possa dubitare che la nuova norma dell'art. 74 c.c., che crea il vincolo di parentela rispetto a soggetti che prima non erano tali, abbia natura successoria, posto che essa si collega direttamente a quelle contenute nel libro secondo del codice civile, che attribuiscono diritti successori ai parenti: dal combinato disposto dell'art. 74 c.c. e delle predette disposizioni consegue, infatti, l'attribuzione di diritti successori a soggetti — i nuovi parenti — che prima ne erano sprovvisti, risultandone un ampliamento della categoria dei successibili, situazione che, in passato, aveva ripetutamente sollecitato l'intervento della Corte costituzionale, che l'aveva risolta in vario modo, ma sempre escludendo la sussistenza di parentela ⁽⁸¹⁾.

Ora, tale conclusione risulta nettamente contraddetta dall'art. 104 del d. legisl. n. 154/2013 che, come si è visto, testualmente dispone l'applicazione delle nuove regole disciplinanti la chiamata dei parenti alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della legge delega e il decorso della prescrizione a partire da tale data. L'unica eccezione è rappresentata dagli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della predetta legge. Al riguardo occorre rilevare che il richiamo al giudicato appare formulato con modalità temporali inesatte, in quanto riferito alla data di entrata in vigore della l. n. 219/2012, piuttosto che a quella del d. legisl. n. 154/2013, che, invero, come si è detto, ha introdotto, in modo innovativo rispetto alla legge delega, la retroattività delle disposizioni aventi effetti successori. Poiché è il decreto delegato che ha attribuito agli interessati i diritti sulle successioni già aperte, sarebbe stato coerente fissare come termine entro il quale deve essere intervenuto il giudicato, quello dell'entrata in vigore del decreto delegato, che tale facoltà ha riconosciuto, anziché quello della legge delega. Infatti, se il giudicato si sia formato *medio tempore*, cioè tra il primo gennaio 2013 e il sette febbraio 2014, periodo in cui l'effetto retroattivo dell'art. 74 c.c. non poteva farsi valere, esso verrebbe travolto dalla disposizione dell'art. 104 del decreto, il che non pare compatibile con la volontà espressa dal legislatore di rispettarlo, in considerazione di un limite pressoché insuperabile dell'efficacia della legge.

Più in generale, le richiamate disposizioni dell'art. 104, che rivedono il « dogma » dell'irretroattività delle norme successorie, richiedono di effettuare una disamina volta a verificarne la legittimità. Il dubbio riguarda sia l'irretroattività in sé, quanto la congruità della sua introduzione rispetto alla legge delega.

⁽⁸¹⁾ C. cost. 4 luglio 1979, n. 55, in *Giust. civ.*, 1979, III, p. 114; C. cost. 12 aprile 1990, n. 184, in *Giust. civ.*, 1990, I, p. 2240.

Sotto il primo profilo, è certo che le norme di carattere civile possano, in astratto, avere efficacia retroattiva, ancorché si sia scritto autorevolmente che il principio di retroattività della legge nel campo delle norme successorie sia « intoccabile » ⁽⁸²⁾. A questo proposito occorre in primo luogo chiedersi se l'art. 1 della l. n. 219/2012, che reca la nuova norma dell'art. 74 c.c., abbia carattere interpretativo e, quindi, per questa speciale ragione, comporti l'efficacia retroattiva prevista dall'art. 104 d. legisl. n. 154/2013. Costituisce *ius receptum* che sia norma di interpretazione autentica quella che « a prescindere dal titolo della legge e dall'intenzione del legislatore, non ha un significato autonomo ed esaustivo in sé per sé considerata, ma acquista senso e significato solo nel collegamento e nella integrazione con precedenti disposizioni di cui fissa la portata senza sostituirla » ⁽⁸³⁾. Alla luce di tale criterio, potrebbe in effetti ritenersi che la considerata disposizione configuri una norma di carattere interpretativo. Da un lato, infatti, essa — nella sostanza — è intervenuta nel tessuto normativo preesistente dell'art. 74 e dell'art. 258 c.c., inserendo, quanto al primo, le parole « sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso *omissis* »; quanto al secondo, estendendo l'efficacia del riconoscimento « riguardo ai parenti di esso » (cioè del genitore che lo ha effettuato). Considerato inoltre il dibattito giurisprudenziale preesistente relativo alla configurabilità di una generalizzata parentela naturale ⁽⁸⁴⁾, ed anche tenuto conto che l'interpretazione autentica è legittima « anche se nella materia vi sia un indirizzo contrario, costante nella giurisprudenza » ⁽⁸⁵⁾, in prima approssimazione potrebbe

⁽⁸²⁾ Così, L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale, Successione legittima*, cit., p. 87 il quale ricorda come il legislatore rivoluzionario del 1793 aveva conferito una parziale retroattività (fino al 14 luglio 1789) alla norma di parificazione dei figli naturali ai figli legittimi, ed altresì come detta retroattività « provocò tali scompigli che dopo pochi mesi si dovette abolirla (legge 3 vendemmiaio, anno IV) ». Cfr. altresì A. GABBA, *Teoria della retroattività delle leggi*, Torino 1899; citato da A. OLIVIERI, voce *Retroattività della legge*, in *Dig.*, XX, II, Torino 1918, p. 79, i quali precisano che la legge applicabile è quella vigente al tempo della delazione, indipendentemente che essa sia cambiata al tempo della accettazione poiché detta accettazione deve essere regolata secondo la legge sotto il cui impero venne acquistato quel diritto di successione, cioè secondo la legge sotto il cui impero morì il testatore o si aprì la successione intestata; e questa legge deve ancora regolare gli effetti della successione sia per l'erede riguardo all'eredità, sia per i coeredi nei loro rispettivi rapporti, sia per l'erede riguardo ai creditori e ai debitori dell'eredità.

⁽⁸³⁾ Cfr. Cass. 20 maggio 1982, n. 3119, in *G. it.*, 1982, I, 1, c. 1718, con nota di M. MISCHIONE, nonché Cass. 22 ottobre 1981, n. 5533, in *Giust. civ.*, 1981, I, p. 2178, citate da F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, I, 2ª ed., Padova 2010, p. 90; nonché, più di recente, Cass. 5 marzo 2007, n. 5048, in *F. it.*, 2007, 5, I, c. 1404.; Cons. St. 11 settembre 2013, n. 4498, in *F. amm.*, 2013, p. 2571.

⁽⁸⁴⁾ Al riguardo cfr. R. QUADRI, *Filiazione naturale e diritto successorio*, in *Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di M. Sesta e V. Cuffaro, cit., p. 855 e M.L. CHIARELLA, *La parentela naturale: dal crinale sociale alla (ir)rilevanza costituzionale*, *ivi*, p. 907.

⁽⁸⁵⁾ Cass. 4 dicembre 1986, n. 7182, in *Giust. civ.*, 1987, I, p. 278.

non doversi escludere che le predette disposizioni introdotte dalla l. n. 219/2012 possano qualificarsi come di natura interpretativa. Sotto altro riguardo, tuttavia, occorre mettere in luce come la l. n. 219/2012 abbia formalmente operato la sostituzione integrale dell'art. 74 c.c. e del comma 1° dell'art. 258 c.c., cosicché, più che un collegamento o un'integrazione con le precedenti disposizioni, si è realizzata, quantomeno, ripetesi, sul piano formale, una vera e propria sostituzione. Inoltre, e il dato appare di notevole rilievo, proprio il tenore letterale dell'art. 104 d. legisl. n. 154/2013 ripetutamente evidenzia come l'art. 74 c.c. sia stato « modificato » dalla l. n. 219/2012. In questo quadro, sembrerebbe che il legislatore, piuttosto che chiarire una situazione di oggettiva incertezza sul piano normativo o di ristabilire un'interpretazione più aderente all'originaria volontà del legislatore stesso, abbia inteso introdurre una nuova disciplina, proprio al fine di superare quella precedente, che la Corte costituzionale aveva più volte dichiarato conforme alla Costituzione e, quindi, non suscettibile di abrogazione da parte del giudice delle leggi. Costata la difficoltà di individuare l'esatta natura delle norme in rassegna, e pur potendo propendersi per attribuire loro carattere innovativo, occorre comunque considerare che l'efficacia retroattiva della norma — anche di quella avente natura interpretativa — deve essere, in ogni caso, rigorosamente ancorata al rispetto dei limiti dettati dalla giurisprudenza costituzionale⁽⁸⁶⁾. Sotto questo profilo, assumono particolare rilievo alcune decisioni recenti⁽⁸⁷⁾, nelle quali è stato ribadito che il principio generale, in materia di efficacia della legge nel tempo, è quello della irretroattività, ancorché la Corte abbia affermato che il divieto di retroattività della legge civile, pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost.⁽⁸⁸⁾, di guisa che il legislatore può emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti motivi imperativi di interesse generale, ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il principio di irretroattività può dunque subire eccezioni solamente laddove venga individuata ed esplicitata una esigenza « sistemica »

⁽⁸⁶⁾ R. CAPONI, *La nozione di retroattività della legge*, in *G. cost.*, 1990, p. 1348; *Id.*, *Giusto processo e retroattività di norme sostanziali nel dialogo fra le Corti*, in *G. cost.*, p. 3753; M. LUCIANI, *Il dissolvimento della retroattività. Una questione fondamentale del diritto intertemporale nella prospettiva delle vicende delle leggi di incentivazione economica*, in *G. it.*, 2007, p. 1825. Sul rapporto tra retroattività della legge e tutela dei diritti quesiti R. QUADRI (SR.), *Dell'applicazione della legge in generale*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma 1974, p. 108-120.

⁽⁸⁷⁾ C. cost. 28 novembre 2012, n. 264, in *Giust. civ.*, 2013, I, p. 26; C. cost. 10 aprile 2013, n. 103, in *Giust. civ.*, 2013, I, p. 1664.

⁽⁸⁸⁾ C. cost. 5 aprile 2012, n. 78, in *Giust. civ.*, 2012, I, p. 1146; C. cost. 26 gennaio 2012, n. 15, in *G. cost.*, 2012, p. 145.

funzionale all'attuazione di valori costituzionalmente garantiti ⁽⁸⁹⁾. La Corte ha quindi da tempo individuato una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, attinente alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi « il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza nell'ordinamento giuridico *omissis* » ⁽⁹⁰⁾.

In questo quadro alquanto complesso e in cui, ai fini della giustificazione della retroattività, vengono in rilievo molteplici e, per certi versi, contrapposti valori, occorre dunque verificare se la disposizione dell'art. 104 d. legisl. n. 154/2013 risponda ai parametri sopra richiamati. Al proposito deve osservarsi che la norma che regola con effetto retroattivo la successione delle persone nate da unioni non coniugali pone un problema di compatibilità dei diritti riconosciuti a questi ultimi con il principio immanente e fondamentale della certezza delle situazioni giuridiche e dell'affidamento che su di esse ripongono i soggetti che abbiano già acquistato diritti sulla base delle predette successioni ⁽⁹¹⁾. È indubbio che il legittimo affidamento di questi soggetti, alla luce delle modificazioni apportate dalla riforma e degli effetti delle stesse come regolati dall'art. 104 d. legisl. n. 154/2013, venga pregiudicato, risultando compromessi diritti già stabilmente acquisiti in capo ai detti eredi. Occorre, quindi, domandarsi se il principio ispiratore della riforma — la volontà di rimuovere definitivamente dall'ordinamento italiano ogni discriminazione tra i figli, fondata sul vincolo che lega i genitori — possa giustificare una siffatta compressione dei diritti acquisiti sulla base delle successioni già

⁽⁸⁹⁾ Cfr. C. cost. 28 novembre 2012, n. 264, cit., la quale ha affermato che il divieto di irretroattività della legge « pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost. (sentenze n. 15 del 2012, n. 236 del 2011 e n. 393 del 2006). Il legislatore, nel rispetto di tale previsione, può emanare — come rilevato nelle citate sentenze — disposizioni retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nella esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti "motivi imperativi di interesse generale" ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU », precisando, in seguito, che « a differenza della Corte EDU, questa Corte (*omissis*) opera una valutazione sistemica, e non isolata, dei valori coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata, ed è, quindi, tenuta a quel bilanciamento, solo ad essa spettante », tale da dare soluzione alle questioni concrete alla stessa sottoposte. C. cost. 10 aprile 2013, n. 103, cit.; C. cost. 5 aprile 2012, n. 78, cit.

⁽⁹⁰⁾ Così, testualmente, C. cost. 5 aprile 2012, n. 78, cit.

⁽⁹¹⁾ Cfr. C. cost. 30 gennaio 2009, n. 24, in *G. cost.*, 2009, p. 165, la quale afferma che « l'intervento legislativo diretto a regolare situazioni pregresse è legittimo a condizione che vengano rispettati i canoni costituzionali di ragionevolezza e i principi generali di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche (sent. n. 74 del 2008 e n. 376 del 1995) (*omissis*). La norma successiva non può, però, tradire l'affidamento del privato sull'avvenuto consolidamento di situazioni sostanziali (sentenze n. 156 del 2007 e n. 416 del 2009) ».

apertesi precedentemente. Sul punto, pare opportuno rilevare come la novella sia stata emanata, nelle intenzioni del legislatore, per dare definitiva attuazione ai principi dettati dalla Costituzione relativamente ai rapporti familiari (artt. 29 e 30 Cost.). Invero, l'art. 30 Cost. enuncia il principio della tendenziale parità di trattamento dei figli nati fuori del matrimonio nei limiti della compatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima: sulla base di tale previsione — che ha costituito il fondamento del sistema del diritto di famiglia scaturito dalla riforma del 1975 — era stata costantemente affermata dal giudice delle leggi la compatibilità con i principi costituzionali della condizione deteriore nella quale si trovavano, sotto il profilo successorio, i figli nati da unioni non matrimoniali ⁽⁹²⁾. Alla luce di quanto precede, nel sottolinearsi ancora una volta che la previsione di una norma che attribuisca retroattivamente la qualità di erede alle persone nate da unioni non matrimoniali, anche relativamente alle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della riforma, — e, per di più, non solo a vantaggio del figlio rispetto alla successione dei suoi « nuovi » parenti, ma anche di costoro rispetto a quella del figlio premorto — avrebbe richiesto l'individuazione, all'interno del sistema, di un valore costituzionale capace di giustificare la compressione dei principi del legittimo affidamento e della certezza delle situazioni giuridiche già esauritesi, è agevole constatare che una tale individuazione non sia in concreto rinvenibile, proprio in considerazione della pregressa giurisprudenza costituzionale, che aveva costantemente riaffermato la compatibilità con la Costituzione delle precedenti regole successorie riguardanti i figli non matrimoniali. Sotto questo profilo, paiono dunque travalicati i limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, come individuati dalla giurisprudenza costante della Corte costituzionale ⁽⁹³⁾, poiché la norma contenuta nell'art. 30 Cost., che per lungo tempo ha legittimato la vigenza di un sistema caratterizzato da una parificazione solo tendenziale fra figli naturali e legittimi, non sembra esigere né giustificare l'introduzione di norme che comprimono i diritti acquisiti da coloro ai quali fu riconosciuta la qualità di erede e dei loro aventi causa, determinando una inaccettabile obliterazione del principio fondamentale della certezza delle situazioni giuridiche.

La previsione di una disposizione di carattere retroattivo che imponga il sacrificio di tale principio fondamentale avrebbe potuto ritenersi giustificata,

⁽⁹²⁾ Cfr., oltre alle sentenze citate alle nt. 46, 47 e 82, da ultimo, con particolare riferimento all'istituto della commutazione, cfr. C. cost. 14 dicembre 2009, n. 335, in *Fam. e d.*, p. 339, con nota di L. VIGNUDELLI e A. ARCERI, *Il diritto di commutazione tra tradizione ed evoluzione: i figli naturali sono ancora lontani da una piena ed effettiva equiparazione*, e di A. ASTONE, *La Corte costituzionale e la dinamica evolutiva dei rapporti sociali: il diritto di commutazione non sarebbe anacronistico*.

⁽⁹³⁾ C. cost. 10 aprile 2013, n. 103, cit., la quale ha ribadito che l'efficacia retroattiva delle leggi incontra un limite nella salvaguardia dei principi costituzionali e di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, tra i quali vanno ricompresi « il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connotato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico »; cfr. altresì C. cost. 11 giugno 2010, n. 209, in *G. cost.*, 2010, p. 2417.

al più, in un contesto simile a quello nel quale operò il legislatore del 1975, che, invece, detta retroattività non contemplò, benché allora la disciplina previgente si fondasse su principi contrastanti rispetto a quelli enunciati nella Costituzione. Nel tessuto attuale, invece, il legislatore è intervenuto su un contesto normativo già rispettoso del principio costituzionale della tendenziale parità di trattamento dei figli, come confermato in molteplici occasioni dalla Corte costituzionale. Pertanto, mentre il grado di discontinuità tra la normativa preesistente e quella introdotta dalla novella risultava estremamente elevato al momento della riforma del 1975, esso era assai più tenue al tempo della l. n. 219/2012. Nel primo caso, si trattava di sostituire la disciplina previgente con norme informate ai principi costituzionali, portando a compimento un processo avviato dalla Corte costituzionale, che con molteplici decisioni, aveva attuato una progressiva erosione del sistema del diritto di famiglia concepito dal legislatore del 1942 ⁽⁹⁴⁾. L'attuale riforma, al contrario, ha innovato un sistema già rispettoso del principio sancito dall'art. 30 Cost., la cui legittimità era stata tendenzialmente confermata in modo costante dalla Corte costituzionale, cosicché l'esigenza « sistemica » di « tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale », che la Corte indica come indefettibile presupposto al ricorrere del quale può giustificarsi l'attribuzione di efficacia retroattiva ad una legge ed il sacrificio della certezza delle situazioni giuridiche, non sembra sussistesse nel contesto attuale, il che, in conclusione, solleva fondati dubbi di costituzionalità dell'art. 104 d. legisl. n. 154/2013, tenuto conto, altresì, che di esso beneficerebbero non solo i figli con riguardo alle pregresse successioni di « nuovi » parenti, ma anche costoro rispetto a quelle di un figlio (loro parente) premorto, soggetti rispetto ai quali è arduo configurare la titolarità di un diritto fondamentale.

Altrettanti dubbi si prospettano per quanto attiene il rispetto dei limiti fissati dalla legge delega. Occorre ricordare che il legislatore delegante aveva dettato il principio di delega di cui all'art. 2, comma 1°, lett. l), l. n. 219/2012, per il quale il Governo fu incaricato di assicurare « l'adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio, prevedendo, anche in relazione ai giudizi pendenti, una disciplina che assicuri la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti, anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nelle more del riconoscimento e conseguentemente l'estensione delle azioni di petizione di cui agli artt. 533 e seguenti del codice civile ». Commentando tale disposizione, invero assai oscura e di difficoltosa interpretazione, si era rilevato come le norme delegate avrebbero dovuto espressamente stabilire che, in forza della retrocessione degli effetti di un tardivo riconoscimento (art. 255 c.c.) o della dichiarazione di genitorialità al momento della nascita, gli « aventi causa » del figlio premorto all'accertamento del suo stato potessero agire in petizione

⁽⁹⁴⁾ V. i saggi raccolti in M. SESTA-V. CUFFARO, *Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale*, cit.

di eredità anche con riguardo a successioni apertesesi prima dell'entrata in vigore della novella, del resto — come si è detto sopra — conformemente a quanto avevano disposto il legislatore del codice all'art. 122 disp. att. e quello del 1975 agli artt. 230, comma 3°, e 232, l. n. 151. Non sembrava invece che la formula, per quanto assai poco chiara, avesse inteso consentire al legislatore delegato di prevedere — del tutto eccezionalmente — la retroattività delle nuove disposizioni in materia di parentela e, quindi, di consentire la chiamata dei parenti « naturali » alle successioni apertesesi prima del gennaio 2013 ⁽⁹⁵⁾. Al contrario, ed in maniera del tutto difforme dalle considerazioni che precedono, l'art. 104 del d. legisl. n. 154/2013 ha dettato le disposizioni analizzate in precedenza. Come si legge nella Relazione illustrativa del decreto ⁽⁹⁶⁾, detta disposizione costituirebbe attuazione del già richiamato principio di delega (art. 2, comma 1°, lett. l), l. n. 219/2012), che viene interpretato dal legislatore delegato nel senso di consentire che i soggetti legittimati possano proporre azioni di petizione di eredità qualora, in forza dell'applicazione del nuovo art. 74 c.c., abbiano titolo a chiedere il riconoscimento della propria qualità di erede nei confronti del parente defunto: il che equivale a consentire loro di agire in forza del « nuovo » acquisito vincolo di parentela contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari, a titolo di erede o senza titolo alcuno.

A parere di chi scrive, la precitata formula dell'art. 2, comma 1°, lett. l), l. n. 219/2012, non consentiva invece al legislatore delegato di conseguire un siffatto risultato, in quanto il riferimento del legislatore delegante era circoscritto ai discendenti/parenti (così intendendosi gli « aventi causa ») del figlio naturale premorto o deceduto nelle more del riconoscimento, cioè di quel figlio naturale che, all'epoca dell'apertura della successione, non era stato ancora accertato come tale: l'ipotesi è quella ora correttamente disciplinata dal comma 5° dell'art. 104, d. legisl. n. 154/2013. La legge delega intendeva, dunque, ribadire il principio giurisprudenziale secondo il quale, in forza della retrocessione degli effetti del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale della genitorialità al momento della nascita del figlio, « anche » i suoi parenti (così come l'interessato vivente) possono agire in petizione di eredità anche con riguardo a successioni apertesesi prima dell'accertamento dello *status*, come si è detto conformemente a quanto avevano disposto il legislatore del codice all'art. 122 disp. att. e quello del 1975 agli artt. 230, comma 3°, e 232, l. n. 151/1975. Il dato qualificante dell'oscuro principio di delega sembra, infatti, da rinvenirsi nel riferimento al figlio naturale premorto o deceduto « nelle more del riconoscimento », locuzione in sé priva di significato, atteso l'effetto immediato del riconoscimento e, piuttosto, da intendersi come indicante un riconoscimento *post mortem* o l'accertamento giudiziale della genitorialità, come ora esattamente precisa il richiamato comma 5° dell'art. 104, d. legisl. n. 154/2013; come dire

⁽⁹⁵⁾ M. SESTA, *L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari*, cit., p. 233.

⁽⁹⁶⁾ Cfr. COMMISSIONE BIANCA, *Relazione conclusiva*, cit., p. 182.

che un accertamento *post mortem* dello *status* di filiazione consenta ai discendenti subentrati al chiamato *ex art.* 467 c.c. il ricorso alla petizione di eredità, questione che nulla ha a che vedere con la statuizione di cui ai commi 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 104 del decreto delegato, che apre — come si è visto — un varco in favore di soggetti il cui *status* già era stato accertato prima dell'entrata in vigore della legge delega — o di loro discendenti — ai quali viene dunque consentito di esercitare diritti su successioni già aperte, non in forza di un « tardivo » accertamento dello *status*, bensì quali « nuovi » parenti *ex art.* 74 c.c. e, quindi, indipendentemente da qualsivoglia aspetto concernente la decorrenza dell'accertamento dello stato di filiazione.

La disciplina transitoria in esame consentirà al figlio nato fuori del matrimonio (o ai suoi discendenti) il riconoscimento della propria qualità ereditaria contro eredi di un parente premorto, ma altresì, si osservi, consentirà ai nuovi parenti del figlio premorto di far valere la corrispondente qualità sulla di lui eredità. Si pensi ad un soggetto deceduto senza testamento, prima dell'entrata in vigore della legge, che avesse un fratello « legittimo » e un fratello « naturale »: l'eredità si era, quindi, devoluta integralmente al fratello « legittimo », in forza dell'art. 570 c.c. A seguito della novella, il fratello « naturale », che non fu chiamato alla successione, è ora divenuto parente del *de cuius* e, quindi, ben potrà invocare l'applicazione dell'art. 104, commi 1°, 2° e 4°, d. legisl. n. 154/2013, accettando l'eredità — nei dieci anni dal primo gennaio 2013 — e agendo in petizione contro i precedenti chiamati. Molte ipotesi possono ovviamente verificarsi con riguardo ai diritti attribuiti ai nuovi parenti interessati: per esempio, uno zio « naturale » del defunto sarà chiamato alla successione del nipote apertasi prima dell'entrata in vigore della legge (art. 572 c.c.) e l'ascendente « naturale » potrà far valere retroattivamente i diritti di legittimario (art. 536 c.c.) e di erede legittimo (art. 569, 582 c.c.).

Dunque, la disciplina dell'art. 104 realizza, per effetto del già richiamato combinato disposto della norma dell'art. 74 c.c. e di quelle attributive di diritti successori contenute nel libro secondo del codice, una evidente applicazione retroattiva proprio di queste ultime, in favore di soggetti che solo a seguito della novella del 2012 si sono visti riconoscere la qualità di parenti — anche ai fini successori — e che si vorrebbero ora legittimati ad agire in petizione rispetto a eredità apertes precedentemente al gennaio 2013; in altri termini, mentre la previsione della l. n. 219/2012 riguardava esclusivamente gli « aventi causa » del figlio premorto o deceduto « nelle more del riconoscimento », la disposizione dell'art. 104, commi 1° e 2°, del d. legisl. n. 154/2013 concede azione non solo al figlio non matrimoniale divenuto parente del *de cuius* e ai suoi discendenti/parenti, ma anche, in caso di sua morte, ai suoi parenti, chiamati alla sua eredità, con riferimento a successioni apertes prima del primo gennaio 2013. Anche sotto tale ultimo aspetto, la delega sembra carente.

È vero che potrebbe, in prima lettura, sembrare paradossale che colui il cui *status* sia stato accertato prima dell'entrata in vigore della l. n. 219/2012

non possa essere chiamato all'eredità del parente la cui successione si sia aperta prima del primo gennaio 2013, mentre colui il cui *status* venga accertato successivamente ne abbia facoltà (come del resto già era accaduto in occasione della riforma del 1975): l'apparente paradosso si spiega, tuttavia, in virtù del più volte citato effetto retroattivo dell'accertamento dello stato di filiazione, accertamento che sussiste solo nel secondo caso. Una cosa è, infatti, affermare che gli effetti dell'accertamento della filiazione retroagiscono al momento della nascita del figlio ⁽⁹⁷⁾, cosicché al soggetto il cui rapporto di filiazione sia accertato successivamente all'entrata in vigore della l. n. 219/2012 (pur se premorto o deceduto nelle more dell'accertamento) sono riconosciuti i diritti successori connessi — ai sensi della disciplina novellata — allo *status* accertato; altra cosa è disporre che, dal primo gennaio 2013, i soggetti il cui *status* fosse stato già accertato nell'ambito del previgente sistema siano ammessi *ex lege* a esercitare i diritti successori connessi allo stato unificato di filiazione anche relativamente alle successioni apertesesi prima di tale data.

In definitiva, a parere di chi scrive, la scelta del legislatore delegato, oltre che contraria al principio di tendenziale irretroattività delle norme successorie, non appare conforme alla delega ricevuta e — anche sotto tale profilo — potrà quindi essere oggetto di rimessione avanti alla Corte costituzionale, senza che a ciò sia di ostacolo il passaggio del decreto attuativo presso la Commissione Giustizia di entrambi i rami del Parlamento. Non solo: detta statuzione, sul piano pratico, sarà motivo di controversie giudiziarie quanto mai complesse, capaci di compromettere il principio della sicurezza nella circolazione dei beni, dovendosi considerare che l'azione di petizione dell'eredità è imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni.

A tale proposito occorre affrontare la questione della rilevanza che assume l'intervenuta usucapione rispetto ai singoli beni, espressamente contemplata dall'art. 533 c.c. e, quindi, in forza del richiamo di quella disposizione da parte dell'art. 104, applicabile alle fattispecie dal medesimo regolate, di cui si è detto sopra. Come noto, con riferimento agli effetti della dichiarazione di genitorialità, la giurisprudenza della Cassazione ha ripetutamente affermato che « in relazione a successioni apertesesi prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia, a colui che, avendo visto accogliere la domanda di dichiarazione della paternità naturale nei confronti del *de cuius*, faccia valere i diritti successori riconosciutigli dalla riforma, l'erede non può opporre di aver usucapito i beni ereditari nel periodo precedente all'esperimento dell'azione anzidetta, in quanto, non comportando questa il venir meno del titolo di acquisto dei beni da parte dell'erede, ma determinando solo una riduzione quantitativa del suo acquisto, non è configurabile un possesso *ad usucapionem* di quei beni di cui l'erede è proprietà-

⁽⁹⁷⁾ In ordine all'efficacia retroattiva della sentenza di dichiarazione della genitorialità ed ai suoi riflessi sulla successione del genitore premorto, cfr. M. SESTA, *Filiazione*, in *Tratt. Bessone*, IV, *Il diritto di famiglia*, cit., p. 303.

rio ⁽⁹⁸⁾ ». Ora, tale orientamento — invero criticabile e criticato — appare confermato dall'art. 104, comma 5°, del decreto, il quale dispone che « nei casi in cui i riconoscimenti o le dichiarazioni giudiziali di genitorialità intervengano dopo il termine di entrata in vigore della presente legge, i diritti successori che non sarebbero spettati a persona deceduta prima di tale termine possono essere fatti valere dai suoi discendenti in rappresentazione e dai suoi eredi. Essi si prescrivono a far data dall'annotazione del riconoscimento nell'atto di nascita o dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della paternità o maternità ». Dunque, la fattispecie di cui al comma 5° dell'art. 104, che non richiama l'art. 533 c.c. e che, correttamente, fa decorrere la prescrizione dei diritti successori attribuiti ai discendenti del figlio premorto dall'accertamento dello stato di filiazione e non dall'entrata in vigore della legge, pare confermare il menzionato indirizzo della Suprema Corte, alla cui stregua l'erede non può opporre di aver usucapito i beni ereditari nel periodo precedente all'esperimento dell'azione anzidetta, mentre il richiamo, contenuto nei commi 1°, 2° e 3° dell'art. 104, all'art. 533 c.c. implica la salvezza degli effetti dell'intervenuta usucapione sui singoli beni, in applicazione del comma 2° della predetta disposizione.

A prescindere dalle considerazioni generali che precedono, occorre infine riflettere sulle concrete modalità di attuazione dei diritti ereditari attribuiti dalla legge sulle successioni apertesi prima della sua entrata in vigore. Il parente chiamato dovrà in primo luogo accettare l'eredità, nel termine di anni dieci dal primo gennaio 2013, eventualmente procedendo alla trascrizione *ex* art. 2648 c.c., così trovandosi nuovo coerede rispetto ai successori originari. Una volta accettata l'eredità, potrà instare per lo scioglimento della comunione ereditaria, se del caso — a seconda dell'atteggiamento dei coeredi e delle vicende che hanno interessato i singoli beni — previo esercizio dell'azione di petizione dell'eredità, come espressamente consentitogli dall'art. 104 del decreto attuativo. Il richiamo a tale azione comporta l'applicazione delle relative regole e segnatamente: *a)* della salvezza degli acquisti per usucapione in capo agli altri eredi e/o ai terzi che abbiano posseduto per il tempo legalmente previsto (art. 533, comma 2°, c.c.); *b)* della salvezza dei diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente, dai terzi i quali provino di aver contrattato in buona fede (art. 534, comma 2°, c.c.); *c)* dell'applicazione in favore dell'erede apparente delle disposizioni in materia di possesso al possessore dei beni ereditari, per quanto riguarda la restituzione di frutti, spese, miglioramenti ed addizioni (art. 525, comma 1°, c.c.); *d)* dell'applicazione dell'art. 535, comma 2°, c.c., alla cui stregua l'erede, nella specie, necessariamente possessore in buona fede, che abbia alienato pure in buona fede una cosa dell'eredità, è solo obbligato a restituire all'erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto.

⁽⁹⁸⁾ Cass. 5 settembre 2012, n. 14917, in *Fam. e d.*, 2013, p. 682, con nota di M. DE PAMPHILIS, *Diritti del figlio dichiarato dopo la morte del genitore e usucapibilità dei beni ereditari*; Cass. 2 febbraio 2011, n. 2424, in *F. it.*, 2011, I, c. 3109 e già Cass. 18 ottobre 1991, n. 11024, in *Nuova g. civ. comm.*, 1992, I, p. 429, con nota di F. REGINE, *Comunione legale fra coniugi e diritti di credito*.